



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

ORDINARIO N. 22 - 31 MAGGIO 2023

Sommario

Atti parte 2

GIUNTA REGIONALE

Atti della Giunta Regionale

Deliberazione n. 247 del 27.04.2023

PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI – ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE

Deliberazione n. 248 del 27.04.2023

MODIFICA DGR N. 8 DEL 17.01.2023 RECANTE “DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE CON LA MODALITÀ IN NOME E PER CONTO (DPC) DEL SRR – PROROGA VALIDITÀ DELL' ACCORDO QUADRO REGIONALE DI CUI AL DCA 114/2016 E SS.MM.II. – ATTIVAZIONE TAVOLO NEGOZIALE PER LA RIVISITAZIONE DELL' ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN MODALITÀ DPC E PER L' AVVIO DELLA DISTRIBUZIONE IN MODALITÀ DPC DEI DISPOSITIVI MEDICI AI PAZIENTI DIABETICI”

Deliberazione n. 262 del 11.05.2023

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 417 DEL 28-12-2022 RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE I SERVIZI DI SHARING MOBILITY. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI RFI NELLA REGIONE ABRUZZO E ANNESSO APPROFONDIMENTO SULLA SHARING MOBILITY.

REGIONE ABRUZZO - DRG - DIREZIONE GENERALE DELLA REGIONE

Determinazioni

Determinazione n. DRG011/42 del 18 maggio 2023

Sisma 2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico. Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016. Approvazione Graduatoria definitiva per la Linea di Intervento B) – per i beneficiari con punteggio fino a 11, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del Bando “FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI” approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017.

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione n. DPC025/135 del 15.05.2023

A.R.E. n. 037. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2037988. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

CONSIGLIO REGIONALE

Verbali

Verbale n. 87/1 del 27.4.2023

Relazione conclusiva indagini della Commissione d'inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell'ERSI, delle Società di gestione operanti nell'ATUR e dell'ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti" - Presa d'atto.

COMUNE DI CHIETI

Atti degli Enti locali

Graduatoria

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA – BANDO N. 7/2021 DEL COMUNE DI CHIETI REDATTA DALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P. PRESSO L'AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI CHIETI.

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA

Atti degli Enti locali

Avviso

DITTA PIERI TIZIANA – CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE INTERNE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A LABORATORIO PER LA PREPARAZIONE DI CIBI CALDI E FREDDI NEL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA COMPORTANTE VARIAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO – PRATICA SUAP N. 592/2020 - Adempimenti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 ed approvazione progetto comportante variante al P.R.G.

Avviso

DITTA DI TILLIO IRENEO – REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO PER ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA COMPORTANTE VARIAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO – PRATICA SUAP N. 1339/2019 - Adempimenti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 ed approvazione progetto comportante variante al P.R.G.

COMUNE DI LANCIANO

Atti degli Enti locali

Graduatoria

Graduatoria DEFINITIVA - COMUNE di LANCIANO - BANDO GENERALE ERP 2021

CITTÀ DI POPOLI

Atti degli Enti locali

Statuto del Comune di Popoli

Pubblicazione Statuto del Comune di Popoli in seguito alla modifica apportata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2023.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

DGR n. 247 del 27/04/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFARM PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI – ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 27/04/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	ASSENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA

PRESA D'ATTO ACCORDO QUADRO TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, FEDERFARMA E ASSOFAARM PER LA

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DEI FARMACISTI DEI VACCINI DEI VACCINI ANTI-COVID19 E DEI VACCINI ANTI-INFLUENZALI – ACCORDO ATTUATIVO REGIONALE

PREMESSO che il comma 471 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (pubblicata sulla GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) – introduce la possibilità di effettuare le vaccinazioni nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, per l'anno 2021, in via sperimentale;

CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi – ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” - propongono al cittadino, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;

DATO ATTO che l'art. 20 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 - convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 - recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, alla lettera h) del comma 2 modifica il citato comma 471 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, come di seguito: «471. *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine*

professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»;

RICHIAMATI:

- l'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che dispone *“Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*
- l'Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante *“Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”* (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021);

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 337 del 3 giugno 2021 recante *“Preso d'atto Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 – Accordo attuativo regionale”* con cui si è

preso atto e recepito il predetto Accordo Quadro, sottoscritto il 29 marzo 2021 dal presidente della Conferenza delle Regioni, l'Accordo con il Governo, Federfarma e Assofarm che consente a farmacisti adeguatamente formati di poter somministrare il vaccino anti Sars CoV-2 ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini ANTI SARS-COV-2;

- la DGR n. 718 del 15 novembre 2021 recante “*Recepimento << Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge, 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sul documento recante “Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, Federfarma e Assofarm per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali”>>. – Accordo attuativo regionale*” con cui si è preso atto e recepito la precitata Intesa (Rep. Atti n. 215 del 21 ottobre 2021) ed è stato contestualmente approvato lo schema di Accordo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini antinfluenzali;

VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11;

VISTO il comma 1 dell'art. 12 del citato decreto-legge n. 221 del 2021, recante «Proroga delle disposizioni in materia di somministrazione dei vaccini in farmacia» il quale proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'art. 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quantificando i relativi oneri in euro 4.800.000 a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 447 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che a tal fine viene integrato di euro 4.800.000 per il 2021;

VISTO l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n.52, che introduce - all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 – la lettera e-quater): “*la somministrazione, con oneri a carico degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*”;

DATO ATTO che:

- il 28 luglio 2022 è stato firmato - dal Ministro della salute, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dal Presidente della Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani (FEDERFARMA), dal Presidente dell'Associazione delle Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici (ASSOFARM) e dal Presidente di Farmacie Unite -il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-

COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo;

- Il precitato protocollo d'intesa definisce la cornice nazionale e le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti nelle vaccinazioni anti-Covid-19 e anti-influenzali, nonché nell'esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del decreto legislativo n. 15 del 2009, e successive modificazioni;
- a seguito della sottoscrizione del predetto protocollo di intesa si conferma il ruolo fondamentale delle Farmacie convenzionate nell'erogazione di servizi di prossimità al cittadino;

ATTESO che il predetto Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) contiene come parti integranti:

- **Allegato 1** - Modulo comunicazione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
- **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale
- **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale

PRECISATO che il Protocollo di Intesa di che trattasi prevede all'art. 1 che le Amministrazioni territoriali, nell'ambito del Servizio sanitario regionale, possono stabilire - in accordo con quanto disciplinato nel Protocollo stesso – le modalità, i termini e le condizioni, anche di natura economica, per l'esecuzione dei servizi sanitari di cui al comma 1 da parte delle farmacie pubbliche e private, mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.;

DATO ATTO che il farmacista - quale professionista sanitario a norma del decreto legislativo 8 agosto 1991. n.258 - risulta abilitato all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-Co V-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi già organizzati dall'Istituto Superiore di Sanita, a norma dell'art. I, comma 465. della Legge 178/2020, come stabilito nell'Allegato 2 all'Accordo del 29 marzo 2021 nella sezione dedicata alla voce "Formazione";

RICHIAMATO l'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 371 dell'8 luglio 1998 "Regolamento recante norme concernenti l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private", che prevede l'individuazione, attraverso Accordi regionali, di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzati al miglioramento dell'assistenza;

VISTO lo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (allegato 4), comprensivo dei precitati allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite, siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la

definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico;

DATO ATTO che con l'intesa così raggiunta, le parti si sono impegnate ad adempiere agli obblighi già assunti con gli Accordi stipulati ai sensi delle deliberazioni di G.R. 337 e 718 del 2021, con riduzione degli oneri stabiliti per la vaccinazione antiCOVID-19, come meglio chiarito a seguire;

VISTO l'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto) sottoscritto in data 24 marzo 2023, comprensivo degli allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, come di seguito indicati:

- **Allegato 1** - Modulo di adesione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
- **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale
- **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale

e del precitato **allegato 4** (parte integrante e sostanziale del predetto allegato B);

DATO ATTO che l'Accordo di cui all'allegato B precisa che:

- in esecuzione dell'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico, le farmacie convenzionate hanno effettuato le attività previste secondo le modalità stabilite nello stesso, in continuità con gli accordi attuativi regionali in essere, sottoscritti ai sensi delle DDGRR n. 337 del 3 giugno 2021 e n. 718 del 15 novembre 2021;
- gli effetti economici dell'Accordo decorrono dal 7 ottobre 2022;

PRECISATO altresì che - relativamente alla campagna di vaccinazione COVID19 - l'Accordo prevede che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a:

- **Euro 6,16** (diconsi sei/00) per l'atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini anti Sars Cov2 -così come stabilito nell'art. 2 comma 11 del Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **Euro 3,74** (diconsi tre/74) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, prenotazione, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione del vaccino, attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all'esecuzione dei vaccini ed all'acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 9,90** (diconsi nove/90 per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA “zero” ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972)

DATO ATTO pertanto che con l’intesa del 6 ottobre 2022 si è concordata la diminuzione del prezzo unitario per la erogazione della prestazione, che da euro 12,00 (diconsi dodici/00) stabilito dall’Accordo di cui alla con D.G.R. n. 337/2021, è stato fissato in euro 9,90 (diconsi nove/90);

PRECISATO altresì che - relativamente alla campagna di vaccinazione antinfluenzale 2022/2023 - l’Accordo prevede che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a:

- **euro 6,16** (diconsi sei/00) per l’atto professionale da parte dei farmacisti del singolo inoculo vaccinale dei vaccini antinfluenzali - così come stabilito nel Protocollo di Intesa nazionale sottoscritto in data 28/07/2022;
- **euro 1,00** (diconsi uno/00) per ogni singolo inoculo vaccinale quale ristoro degli oneri per la logistica, approvvigionamento di DPI, materiale di consumo per la somministrazione dello stesso, rispetto linee direttrici in materia di buona pratica di conservazione e distribuzione dei medicinali per uso umano (DM 6 luglio 1999), attività di smaltimento rifiuti ed ogni altra spesa comunque connessa all’esecuzione dei vaccini ed all’acquisto dei beni necessari per la organizzazione degli spazi ove eseguire la somministrazione del vaccino;

per un **totale di euro 7,16** (diconsi sette/16) per ogni singolo inoculo vaccinale (soggetti ad IVA “zero” ai sensi dell’articolo 12 del DPR 633/1972), siccome già previsto dalla D.G.R. n. 718/2021;

RICHIAMATA la Determina dirigenziale DPF010/64 del 22 settembre 2022 del Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale recante <<Prevenzione e controllo dell’influenza. Campagna di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2022-2023 della Regione Abruzzo. Approvazione "Protocollo operativo">>;

RITENUTO altresì necessario stabilire, con riferimento all’applicazione e alla durata dell’Accordo attuativo regionale che:

- relativamente alla vaccinazione antinfluenzale, esso si riferisce alla campagna antinfluenzale 2022/2023;
- relativamente alla campagna vaccinale anti Covid-19, anche in considerazione della variabilità dell’andamento epidemiologico della patologia e delle correlate necessità di vaccinazione, tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell’attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
- in ogni caso, esso troverà attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto;

DATO ATTO che:

- relativamente alle somministrazioni di vaccini contro il SARS-CoV-2, il comma 2 bis del citato art. 20, D.L. 41/2021, convertito con modificazioni con L. 69/2021, dispone: “*Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come sostituito dal comma 2, lettera h), del presente articolo, si provvede nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 1, comma 406-ter, della legge 27*

dicembre 2017, n. 205, e dal comma 6 del presente articolo”, ovvero delle risorse stabilite per l’esercizio delle funzioni assistenziali di cui al D. Lgs. 153/2009, citato, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie;

- relativamente alla somministrazione di vaccini antinfluenzali, l’articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 dispone che gli oneri derivanti dalla remunerazione dovuta alle farmacie per il servizio erogato, sia a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard;

PRECISATO pertanto che la spesa derivante dall’attuazione dell’Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali di cui all’allegato B (parte integrante e sostanziale del presente atto), stimata in complessivi € 310.000 (diconsi trecentodiecimila/00) - di cui € 250.000 per le vaccinazioni anti-COVID19 ed € 60.000 per vaccini anti-influenzali trova copertura sul capitolo di spesa 81548.1 del bilancio 2022 denominato “Trasferimenti alle AA.SS.LL: delle risorse vincolate alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009”, giusto impegno reso esecutivo con determina DPF003/129 del 29 settembre 2022 disposto per consentire l’erogazione alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo della somma introitata a titolo di remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l’urgenza e l’indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto e recepire integralmente il Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite - sottoscritto il 28 luglio 2022 - per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del

- campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo (**allegato A** – parte integrante sostanziale del presente atto) unitamente agli allegati parti integranti del predetto allegato A di seguito indicati:
- **Allegato 1** - Modulo comunicazione - Somministrazione in farmacia dei vaccini antinfluenzali, dei vaccini anti-COVID19 e dei test diagnostici;
 - **Allegato 2** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-influenzale della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
 - **Allegato 3** - Modulo di consenso alla vaccinazione anti-COVID 19 della popolazione generale con annesso elenco quesiti per modulo standard di triage prevaccinale;
2. di prendere atto e di approvare l'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto), comprensivi degli allegati 1-2-3 del Protocollo di Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19, dei vaccini anti-influenzali e per la somministrazione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, sottoscritto in data 24 marzo 2023 e dell'allegato 4 costituito dallo schema di Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali, siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022;
 3. di prendere atto che l'Accordo di cui al precedente punto 2) precisa che:
 - in esecuzione dell'Accordo attuativo tra la Regione Abruzzo e le associazioni di categoria delle farmacie convenzionate pubbliche e private per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-COVID19 e dei vaccini anti-influenzali siglato dalle parti nel corso della riunione tenutasi il 06.10.2022 per la definizione della campagna di vaccinazione nelle farmacie aperte al pubblico, le farmacie convenzionate hanno effettuato le attività previste secondo le modalità stabilite nello stesso, in continuità con gli accordi attuativi regionali in essere, sottoscritti ai sensi delle DDGRR n. 337 del 3 giugno 2021 e n. 718 del 15 novembre 2021;
 - gli effetti economici dell'Accordo decorrono dal 7 ottobre 2022;
 4. di precisare che la spesa derivante dall'attuazione del predetto Accordo - stimata in complessivi € 310.000 (diconsi trecentodiecimila/00) - di cui € 240.000 per le vaccinazioni anti-COVID19 e € 60.000 per vaccini anti-influenzali trova copertura sul capitolo di spesa 81548.1 del bilancio 2022 denominato "Trasferimenti alle AA.SS.LL. delle risorse vincolate alla remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN art. 1 D. Lgs. 153/2009", giusto impegno reso esecutivo con determina DPF003/129 del 29 settembre 2022 disposto per consentire l'erogazione alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo della somma introitata a titolo di remunerazione delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie a carico SSN;
 5. di dare mandato al competente Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 del Dipartimento Sanità, agli adempimenti successivi al fine di dare immediata esecuzione al presente provvedimento;
 6. di stabilire, con riferimento all'applicazione e alla durata dell'Accordo attuativo Regionale:
 - che, relativamente alla vaccinazione antinfluenzale, esso si riferisce alla campagna antinfluenzale 2022/2023;

- che, relativamente alla campagna vaccinale anti Covid-19, anche in considerazione della variabilità dell'andamento epidemiologico della patologia e delle correlate necessità di vaccinazione, tutto quanto ne forma oggetto sarà adeguato ad eventuali diverse norme, disposizioni, Protocolli o Accordi definiti a livello nazionale per la disciplina dell'attività da esso regolata, sia di natura organizzativa che finanziaria;
 - che, in ogni caso, esso troverà attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stabilite dal presente atto;
7. di demandare ai Servizi del Dipartimento Sanità – Servizio Assistenza Farmaceutica; Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale; Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale - la competenza alla predisposizione degli atti contenenti le ulteriori disposizioni necessarie all'applicazione del presente provvedimento;
 8. di trasmettere il presente atto, per competenza, alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo, ai Direttori Generali e ai Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali delle ASL della Regione Abruzzo, agli Ordini Professionali Provinciali dei Farmacisti;
 9. di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed agli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";
 10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 12. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Stefania Melena
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
Stefania Melena
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)

**RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

Nome allegato: allegatoA_protocollo vaccini test firmato_signed.pdf
Impronta 51513BEAFFAD8EA06A71292839E5E8A5B4EF64EA37197937EE60F9C051464398
Nome allegato: allegatoB_accordoattuativo_vacciniCOVID_antinfluenzali_24032023.pdf
Impronta 018CD845F501243F5AE62559B4148F23BF580D643F6A45E1E85C68B5A278549D



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

A pag. 5, nella parte narrativa, al capoverso introdotto da "VISTO", dopo le parole "allegato 4" DELE "(parte integrante e sostanziale del predetto allegato B)" A pag. 8, al punto 4. del deliberato, DELE "€ 240.000", ADDE "€ 250.000" N. 3 Postille approvate dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/04/2023 11:37:27
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 27/04/2023 11:47:58
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 247 del 27.04.2023

Allegato A

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/allegatoa-protocollo-vaccini-test-f>

Hash: d4c2fba529ce4446fc6e1a6f71c83b2b

Allegato B

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/allegatob-accordoattuativo-vaccin>

Hash: 7d4e59be7be53feaf176bd2fb1959944



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003003 UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

DGR n. 248 del 27/04/2023

OGGETTO: MODIFICA DGR N. 8 DEL 17.01.2023 RECANTE "DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE CON LA MODALITÀ IN NOME E PER CONTO (DPC) DEL SRR – PROROGA VALIDITÀ DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI CUI AL DCA 114/2016 E SS.MM.II. – ATTIVAZIONE TAVOLO NEGOZIALE PER LA RIVISITAZIONE DELL'ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN MODALITÀ DPC E PER L'AVVIO DELLA DISTRIBUZIONE IN MODALITÀ DPC DEI DISPOSITIVI MEDICI AI PAZIENTI DIABETICI"



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 27/04/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	ASSENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA****DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA****DPF003003 UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

OGGETTO: MODIFICA DGR N. 8 DEL 17.01.2023 RECANTE “DISTRIBUZIONE DI FARMACI DEL PHT TRAMITE LE FARMACIE CONVENZIONATE PUBBLICHE E PRIVATE CON LA MODALITÀ IN NOME E PER CONTO (DPC) DEL SRR – PROROGA VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO REGIONALE DI CUI AL DCA 114/2016 E SS.MM.II. – ATTIVAZIONE TAVOLO NEGOZIALE PER LA RIVISITAZIONE DELL’ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEI FARMACI IN MODALITÀ DPC E PER L’AVVIO DELLA DISTRIBUZIONE IN MODALITÀ DPC DEI DISPOSITIVI MEDICI AI PAZIENTI DIABETICI”

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATI:**

- il Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro del settore sanitario della Regione Abruzzo n. 114/2016 con cui si prende atto dell’Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm (allegato A – parte integrante e sostanziale del DCA stesso) con cui vengono definite le modalità applicative per l’avvio nella Regione Abruzzo della cd. DPC e del servizio Farmacup, recependone integralmente i contenuti e viene fissata la decorrenza dell’Accordo al 01/01/2017;
- la DGR n. 780 del 20/12/2017 con cui sono stati modificati e integrati gli allegati 1-2-3 del dell’Accordo Quadro di cui all’allegato A del DCA 114/2016 ed è stata modificata la decorrenza dell’Accordo fissando la sua validità in 24 mesi a partire dalla data di aggiudicazione della gara di acquisto dei farmaci, escluso l’iniziale periodo sperimentale di mesi tre come specificato nell’Accordo stesso;
- la [DGR n. 508 del 16/07/2018](#) con la quale è stata fissata al 1° agosto 2018 la data di entrata in vigore del servizio “Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR”;
- la DGR n. 606 del 07/08/2018 con cui è stata modificata parzialmente la precitata DGR 508 del 16 Luglio 2018;

RICHIAMATE altresì:

- la DGR n. 452 del 31/07/2020 con cui è stata prorogata la validità dell'Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm di cui al DCA 114/2016) – siccome modificato e integrato con DDGGRR 780/2017 e 508/2018 - alle medesime condizioni e con le medesime modalità ivi previste, sino 15 ottobre 2020 ovvero sino a nuovo diverso provvedimento , al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, nelle more di una rivalutazione dei termini dell'Accordo stesso alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceutica;
- la DGR n. 629 del 14.10.2020 con cui è stata prorogata la validità dell'Accordo relativo alla distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) di cui al DCA 114/2016, siccome modificato e integrato con DDGGRR 780/2017, 508/2018, 606/2018 e 517/2020, “...alle medesime condizioni e con le medesime modalità ivi previste, sino 31 dicembre 2020 ovvero sino a nuovo diverso provvedimento, al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, nelle more di una rivalutazione dei termini dell'Accordo stesso alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceutica...”;
- la DGR n. 8 del 17/01/2023 recante “Distribuzione di farmaci del PHT tramite le farmacie convenzionate pubbliche e private con la modalità in nome e per conto (DPC) del SSR – Proroga validità dell'accordo quadro regionale di cui al DCA 114/2016 e ss.mm.ii. – Attivazione tavolo negoziale per la rivisitazione dell'accordo per la distribuzione dei farmaci in modalità DPC e per l'avvio della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici ai pazienti diabetici”;

DATO ATTO che la precitata DGR n. 8 del 17/01/2023 dispone:

- al punto 1) di prendere atto della prosecuzione della distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) dei farmaci di cui al DCA 114/2016, siccome modificato e integrato con DDGGRR 780/2017, 508/2018, 606/2018 e 517/2020, alle medesime condizioni e con le medesime modalità ivi previste, dal 1 gennaio 2021 a tutt'oggi :
- al punto 2) “...di prorogare, al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, la validità del vigente Accordo di cui al DCA 114/2016, relativo alla distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) - alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste nell'Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm di cui al DCA 114/2016 e ss.mm.ii. – per una durata massima di 60 gg dalla data di approvazione della presente deliberazione e comunque sino al termine massimo del 28 febbraio 2023...”;
- al punto 3 “...di attivare il Tavolo negoziale per la rivalutazione dei termini di rivisitazione dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci in modalità DPC alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceuticae per l'avvio della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici ai pazienti diabetici, nella composizione di seguito indicata;
 - il Direttore pt. Del Dipartimento Sanità;
 - il Direttore pt dell'ARIC;
 - il Dirigente pt. del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità;
 - il responsabile del Nucleo DPC farmaci della ASL di Pescara;

- *un referente del Servizio Farmaceutico designato da ogni ASL;*
- *un referente per ciascuna provincia dell'Associazione Titolari delle Farmacie private designato da FEDERFARMA regionale;*
- *un referente designato da Assofarm”;*

RICHIAMATA la DGR n. 32 del 31/01/2023 con cui è stato modificato il punto 3) del DCA n. 114/2016 – siccome modificato dal punto 4) della DGR n. 780 del 20/12/2017 prevedendo, tra l'altro, quanto di seguito:

1. di istituire il Centro regionale DPC (CReDPC) (in sostituzione del Nucleo DPC preesistente) , con la finalità di garantire a livello regionale la continuità del servizio della distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) e la funzione sovraaziendale nonché l'avvio della distribuzione di eventuali dispositivi medici nella medesima modalità DPC;
2. di stabilire che il Centro regionale DPC (CReDPC) dipenda funzionalmente ed organizzativamente dal Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo e sia tenuto ad operare di concerto e secondo le direttive del Servizio Assistenza Farmaceutica del medesimo Dipartimento e dell'Agenda Regionale della Committenza (ARIC);
3. di attivare il Centro regionale DPC (CReDPC), presso la UOC Farmacia Ospedaliera del PO di Pescara della ASL di Pescara;

ATTESO che il Dipartimento Sanità non ha ricevuto tutte le designazioni previste dalla citata DGR n. 8/2023 e non ha potuto pertanto attivare il Tavolo negoziale nei tempi previsti dalla predetta deliberazione;

PRESO ATTO che, al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, nelle more dell'attivazione del Tavolo negoziale previsto e di una rivalutazione dei termini dell'Accordo vigente alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceutica, si è consentita la prosecuzione della distribuzione dei farmaci nella modalità DPC presso le farmacie convenzionate, di fatto prorogando la validità dell'Accordo relativo alla distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) - alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste nell'Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm di cui al DCA 114/2016 e ss.mm.ii. – a tutt'oggi;

PRECISATO che:

- secondo quanto riportato nel il Documento AIFA di Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio – Dicembre 2021 – CONSUNTIVO pubblicato il 14.07.2022, la regione Abruzzo non ha rispettato né il tetto di spesa convenzionata né il tetto di spesa per acquisti diretti, facendo rilevare uno scostamento assoluto complessivo pari a 87,5 mln € e un'incidenza sul Fondo Sanitario Regionale (FSR) del 18,8% a fronte del tetto complessivo di 14,85%;
- in base a quanto contenuto nel Documento AIFA di Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale - Gennaio-Novembre 2022 pubblicato il 22.03.2023, il mancato rispetto dei tetti di spesa è previsto anche per l'anno 2022 dato che nei primi 11 mesi si registra un'incidenza del 7,17% sul FSR per la spesa farmaceutica convenzionata il cui tetto

è fissato al 7% (con un incremento 2,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno 2021) e un'incidenza dell'11,41% della spesa acquisti diretti sul FSR a fronte di un tetto pari all'8%;

RICHIAMATO il documento di analisi dell'Agenzia Italiana del farmaco (ver. gennaio 2022) sulla spesa farmaceutica della Regione Abruzzo contenente specifiche analisi di consumo e spesa che hanno permesso di confrontare la regione Abruzzo con l'andamento della media nazionale per l'anno 2020 e in cui vengono effettuate valutazioni sulle criticità regionali che necessitano apposite manovre correttive;

DATO ATTO che dal Documento AIFA sopra richiamato si evince che, relativamente al Costo del servizio per la DPC farmaci sostenuto in base alla fascia prezzo dei farmaci (anno 2020) – come peraltro anche evidenziato dai dati OsMed, - l'Abruzzo è una delle regioni che sostiene il costo del servizio più alto;

RICHIAMATO altresì il verbale della riunione del 1 febbraio 2022 tenutasi tra AIFA e Regione ove viene riportato testualmente che “...Aifa chiede aggiornamenti circa il rinnovo del contratto di servizio tra la regione e l'associazione di categoria per la distribuzione per conto, dal momento che l'Abruzzo è una delle regioni con il costo del servizio più alto (8 euro a fronte di 5,6 euro come media Italia), nonostante i volumi attuali della distribuzione per conto siano molto aumentati nel tempo...” dalla data di approvazione dell'accordo e dell'avvio della DPC e nel quale “...Aifa invita la regione ad attivarsi al fine di avviare la contrattazione con l'associazione di categoria per addivenire, in tempi ragionevoli, al rinnovo del contratto di servizio che favorisca la riduzione del prezzo per il servizio. La questione riveste carattere di particolare importanza e urgenza tenuto conto del fatto che la spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2021 della Regione Abruzzo prospetta uno sfondamento del tetto fissato dalla normativa vigente, pari al 7% della quota di Fondo Sanitario Regionale...”;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, nelle more di una rivalutazione dei termini dell'Accordo stesso alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceutica:

- di prendere atto della prosecuzione a tutt'oggi della distribuzione dei farmaci nella modalità DPC;
- di dover ulteriormente prorogare la validità del vigente Accordo relativo alla distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) - alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste nell'Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm di cui al DCA 114/2016 e ss.mm.ii. – sino alla definizione del nuovo Accordo e comunque **sino al termine massimo del 31 ottobre 2023**;

RITENUTO altresì di dover modificare ai fini di una maggiore operatività e snellezza amministrativa, la composizione del Tavolo negoziale di cui alla DGR n. 8/2023 per la rivisitazione dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci in modalità DPC e per l'avvio della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici ai pazienti diabetici, come di seguito:

- il Direttore pt. Del Dipartimento Sanità o suo sostituto;
- il Direttore pt dell'ARIC o suo sostituto;
- il Dirigente pt. del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità o suo sostituto;

- il responsabile del Centro Regionale DPC (CReDPC) della ASL di Pescara;
- un referente del Servizio Farmaceutico designato da ogni ASL;
- un referente per ciascuna provincia dell'Associazione Titolari delle Farmacie private designato da FEDERFARMA regionale;
- un referente designato da Assofarm;

PRECISATO altresì che il Tavolo negoziale nella composizione siccome definita precedentemente predisponga – entro 90 gg dalla data di approvazione della presente deliberazione - un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto di farmaci ai sensi della legge 405/2001 e per la distribuzione dei dispositivi medici per diabetici , da sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale, che preveda:

1. un costo del servizio complessivo per la remunerazione dei servizi DPC non superiore, per singola confezione dispensata, al valore medio nazionale come determinato dall'analisi quale benchmarking di riferimento degli accordi stipulati nelle altre Regioni a statuto ordinario;
2. un aggiornamento su base annuale al valore medio nazionale disponibile, rideterminato qualora più favorevole per il Servizio Sanitario Regionale rispetto al valore inizialmente stabilito;
3. la possibilità di modifiche ed integrazioni sulla base delle valutazioni delle Amministrazioni Centrali affiancanti (AIFA, Ministero della Salute e MEF) rese attraverso i verbali del Tavolo di monitoraggio nell'alveo delle verifiche periodiche del Programma Operativo per gli anni 2022-2024;

VISTA la L.R. n.77/1999 e s.m.d.;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO:

- della sottoscrizione del provvedimento resa dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, per la regolarità tecnico amministrativa dello stesso;
- che il Direttore del Dipartimento Sanità, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003, attesta la regolarità tecnico amministrativa e la legittimità del provvedimento nonché la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

CONSIDERATO che le motivazioni sopra addotte a sostegno del presente atto indicano l'urgenza e l'indifferibilità della emanazione dello stesso, tale da procrastinarne la trasmissione al Tavolo di Monitoraggio del Piano di Risanamento del Servizio Sanitario Regionale per la dovuta valutazione, ordinariamente preventiva;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa,

che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto della prosecuzione della distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) dei farmaci di cui al DCA 114/2016, siccome modificato e integrato con DDGGRR 780/2017, 508/2018, 606/2018 e 517/2020, alle medesime condizioni e con le medesime modalità ivi previste, dal 1 marzo 2023 a tutt'oggi :
2. di prorogare, al fine di non causare alcuna interruzione nel servizio di distribuzione farmaci erogato ai cittadini, la validità del vigente Accordo di cui al DCA 114/2016, relativo alla distribuzione dei farmaci del PHT nella modalità in nome e per conto (DPC) - alle medesime condizioni e con le medesime modalità previste nell'Accordo Quadro tra la Regione, Federfarma e Assofarm di cui al DCA 114/2016 e ss.mm.ii. – sino alla definizione del nuovo accordo e comunque sino al termine massimo del 31 ottobre 2023;
3. di modificare, ai fini di una maggiore operatività e snellezza amministrativa, la composizione del Tavolo negoziale per la rivalutazione dei termini di rivisitazione dell'Accordo per la distribuzione dei farmaci in modalità DPC alla luce dell'andamento della spesa farmaceutica nella Regione e dei tetti assegnati per la spesa farmaceutica e per l'avvio della distribuzione in modalità DPC dei dispositivi medici ai pazienti diabetici, di cui al punto 3) della DGR n. 8/2023, come di seguito:
 - il Direttore pt. Del Dipartimento Sanità o suo sostituto;
 - il Direttore pt dell'ARIC o suo sostituto;
 - il Dirigente pt. del Servizio Assistenza Farmaceutica del Dipartimento Sanità o suo sostituto;
 - il responsabile del Centro Regionale DPC (CRdPC) della ASL di Pescara;
 - un referente del Servizio Farmaceutico designato da ogni ASL;
 - un referente per ciascuna provincia dell'Associazione Titolari delle Farmacie private designato da FEDERFARMA regionale;
 - un referente designato da Assofarm;
4. di precisare che il Tavolo negoziale nella composizione siccome definita al precedente punto 3) e predisponga – entro 90 gg dalla data di approvazione della presente deliberazione - un nuovo accordo di durata triennale per la distribuzione per conto di farmaci ai sensi della legge 405/2001 e per la distribuzione dei dispositivi medici per diabetici , da sottoporre alla ratifica ed approvazione della Giunta regionale, che preveda:
 - un costo del servizio complessivo per la remunerazione dei servizi DPC non superiore, per singola confezione dispensata, al valore medio nazionale come determinato dall'analisi quale benchmarking di riferimento degli accordi stipulati nelle altre Regioni a statuto ordinario;
 - un aggiornamento su base annuale al valore medio nazionale disponibile, rideterminato qualora più favorevole per il Servizio Sanitario Regionale rispetto al valore inizialmente stabilito;
 - la possibilità di modifiche ed integrazioni sulla base delle valutazioni delle Amministrazioni Centrali affiancanti (AIFA, Ministero della Salute e MEF) rese attraverso i verbali del Tavolo di monitoraggio nell'alveo delle verifiche periodiche del Programma Operativo per gli anni 2022-2024;
5. di dare mandato al competente Servizio Assistenza Farmaceutica DPF003 del Dipartimento Sanità, agli adempimenti successivi al fine di dare immediata esecuzione al presente

- provvedimento;
6. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, ai Direttori Generali delle A.A.S.S.L.L. della Regione Abruzzo, al Responsabile regionale del Nucleo DPC presso la A.S..L. di Pescara, alle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private della Regione Abruzzo ed alle Associazioni dei pazienti diabetici;
 7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
 8. di procedere, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 27.10.2009 n.150 ed egli artt.26 e 27 del D.Lgs 14.3.2013 n.33 alla pubblicazione del presente atto nell'apposito spazio "Amministrazione aperta. Trasparenza";
 9. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
 11. di trasmettere il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione.



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003003 UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Carla Sorrentino
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Carla Sorrentino
(Firmato elettronicamente)

DIRETTORE
DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
Claudio D'Amario
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003003 UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

A pag. 7, al punto 5. del deliberato, dopo le parole "presente provvedimento" ADDE "e di rinviare a successivo atto gestionale la costituzione del Tavolo di cui al punto 3)" N. 1 Postilla approvata dalla Giunta La Segretaria della Giunta (Avv. Daniela Valenza)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF003 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA
DPF003003 UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 27/04/2023 11:36:48

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 27/04/2023 11:47:23

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 UFFICIO TPL FERROVIARIO**

DGR n. 262 del 11/05/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 417 DEL 28-12-2022 RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE I SERVIZI DI SHARING MOBILITY. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI RFI NELLA REGIONE ABRUZZO E ANNESSO APPROFONDIMENTO SULLA SHARING MOBILITY.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 11/05/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	ASSENTE
	NICOLA CAMPITELLI	PRESENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI

DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

DPE005003 UFFICIO TPL FERROVIARIO

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 417 DEL 28-12-2022 RELATIVO ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DESTINATI A PROMUOVERE I SERVIZI

OGGETTO: DI SHARING MOBILITY. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITÀ NELLE STAZIONI FERROVIARIE DI RFI NELLA REGIONE ABRUZZO E ANNESSO APPROFONDIMENTO SULLA SHARING MOBILITY.

OGGETTO

Disposizioni attuative del Decreto Interministeriale n. 417 del 28-12-2022 relativo alla ripartizione delle risorse per il finanziamento dei progetti destinati a promuovere i servizi di *sharing mobility*. Approvazione del Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI nella Regione Abruzzo e annesso approfondimento sulla *Sharing Mobility*.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 “*Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*” che regolano le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione conferiti alle Regioni in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

VISTO l'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che al comma 1 istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario (di seguito “Fondo nazionale”);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2013, n. 148, come modificato dai successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 2015 e 26 maggio 2017, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo nazionale;

VISTO l'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha modificato i criteri di riparto del Fondo nazionale a decorrere dall'anno 2020;

VISTO il comma 6 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che ha previsto, limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di promuovere **la sperimentazione di servizi di *sharing mobility***, che una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo nazionale sia destinata al finanziamento di specifici progetti individuati con uno o più decreti adottati dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministro della infrastrutture e dei trasporti) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

RICHIAMATA la definizione di *sharing mobility* (mobilità condivisa) del *Transportation Sustainability Research Center* dell'Università di Berkeley secondo cui la mobilità condivisa consiste ne "l'uso condiviso di un veicolo, di una bicicletta o di altri mezzi di trasporto a bassa velocità, che consenta agli utenti di avere un accesso temporaneo ai mezzi di trasporto e in base alle necessità";

VISTO il Decreto Interministeriale n. 417 del 28-12-2022 con cui sono state ripartite tra le Regioni le risorse per il finanziamento dei progetti destinati a promuovere i servizi di *sharing mobility* per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 e il suo Allegato A in cui vengono riportate le definizioni adottate;

CONSIDERATO che il Decreto di cui al precedente punto assegna alla Regione Abruzzo una somma complessiva di euro 1.228.426,68 per il triennio 2022-2024, rispettivamente euro 401.406,37 per l'anno 2022, euro 409.475,56 per l'anno 2023 e euro 417.544,75 per l'anno 2024;

RILEVATO che il Decreto si pone l'obiettivo di diffondere la *sharing mobility*, intesa nell'accezione più ampia di veicolo condiviso che mira ad integrare il trasporto pubblico, a complemento, laddove non presente o non capillare e trasformare le abitudini di mobilità tanto da ridurre, progressivamente, il tasso di motorizzazione del mezzo privato;

PRESO ATTO che secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto in oggetto, i progetti di cui all'art. 2, comma 1, hanno ad oggetto esclusivamente servizi di *sharing mobility*, prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed in particolare l'attuazione e la promozione, la messa a disposizione, il rafforzamento e il potenziamento di:

- servizi di *vehicle sharing*, sia con modello operativo station-based che free-floating, compresa l'estensione geografica e/o oraria dell'area di copertura di servizi di vehicle sharing già attivati;
- servizi di *carpooling* quale misura di mobility management aziendale o di ente;
- servizi di *Demand Responsive Transit*;
- altri servizi complementari e incentivanti rispetto ai servizi di mobilità condivisa e innovativa;

PRESO ATTO altresì che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, i suddetti progetti garantiscono scontistiche o altre forme di agevolazione dedicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale per l'acquisto di servizi di *mobility sharing*, i cui oneri sono sovvenzionati con le risorse del decreto sulla base di una convenzione tra il soggetto incaricato della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ed uno o più fornitori di servizi di *sharing mobility* selezionati con modalità aperte e non discriminatorie;

VISTI il paragrafo 6 e ss. e il paragrafo 70 della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01);

VISTO il Regolamento (CE) 23/10/2007, n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

CONSIDERATA la necessità riportata nel Decreto di indicare i criteri che le Regioni beneficiarie dello stanziamento, nell'ambito della propria discrezionalità di programmazione, possono adottare al fine di utilizzare sul proprio territorio le risorse loro assegnate per il finanziamento dei progetti di cui trattasi, tenendo conto della stretta complementarità tra i servizi di *sharing mobility* ed i servizi di trasporto pubblico locale e regionale;

CONSIDERATA la necessità di contemperare l'entità dello stanziamento all'attività programmatoria dell'Ente, la Regione Abruzzo intende incentivare l'uso condiviso del veicolo, della bicicletta o di altri mezzi di trasporto a bassa velocità, ad alimentazione elettrica o muscolare e complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, ossia servizi di *vehicle sharing* di cui al comma1, punto primo dell'art. 3 del Decreto, sia con modello operativo station-based che free-floating, compresa l'estensione geografica e/o oraria dell'area di copertura di servizi di *vehicle sharing* già attivati;

RICHIAMATA la DGR n. 102 del 03/03/2020 di Approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Abruzzo e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. avente ad oggetto la "Definizione del Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI";

DATO ATTO che:

- nell'ambito della collaborazione tra Regione e RFI avviata con il Protocollo d'Intesa firmato il 12/03/2020, le parti hanno lavorato congiuntamente alla redazione del **Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI** volto ad accrescere l'utilizzo di diversi modi di trasporto per spostamenti attivi, pubblici e condivisi;
- gli esiti dello studio sono parte integrante del Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT 2035), adottato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 479 del 23/08/2022;
- in coerenza con la pianificazione tracciata nel Piano, la Regione ha concordato con RFI la necessità di proseguire i lavori dei tavoli tecnici partecipati, istituiti dal Protocollo, per garantire continuità alle attività di analisi, non appena si fossero presentate nuove opportunità di finanziamento e di messa a sistema delle iniziative individuate;

VISTO il **Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI nella Regione Abruzzo (Allegato 1)**, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, trasmesso a questo Ente da RFI con pec acquisita al prot. RA/193505/23 del 04/05/2023 in riscontro alla richiesta della Regione prot. RA/155809 del 06/04/2023;

CONSIDERATO che la Regione, ai sensi del Decreto n. 417/2022, individua i progetti da ammettere a finanziamento potendosi avvalere delle aziende di trasporto pubblico locale per l'attuazione degli stessi, individua i criteri da adottare sul proprio territorio al fine di utilizzare dette risorse per il finanziamento dei progetti di cui trattasi e trasmette l'elenco dei progetti ammessi a contributo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 180 giorni dall'efficacia del Decreto;

RITENUTO opportuno avvalersi delle risultanze del **Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI**, allo scopo di dare concretezza alle iniziative di *vehicle sharing* (art. 3, c.1, punto primo del Decreto) su aree che, in ragione delle analisi condotte sui comportamenti di mobilità dell'utenza, sulle componenti socioeconomiche e demografiche, sulla struttura orografica, livello di urbanizzazione e articolazione produttiva del territorio, siano maggiormente attrattive ed idonee a ospitare questa tipologia di servizi;

CONSIDERATO che, allo scopo di utilizzare sul proprio territorio le risorse assegnate, la Regione intende adottare i criteri analizzati nel suddetto Programma per identificare le aree territoriali che esprimono una potenziale appetibilità dal punto di vista dell'intermodalità, già recepite dal Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT) 2035, su cui portare a compimento le azioni individuate in maniera coordinata, ampliando l'area di azione oltre il perimetro dell'*asset* RFI, coinvolgendo anche gli Enti locali;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che i progetti possono essere presentati dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale affidatarie di Contratti di Servizio sottoscritti con la Regione Abruzzo, nelle aree territoriali ove sono ubicate le stazioni ferroviarie individuate con i criteri di cui al precedente punto e di seguito elencate:

Stazioni individuate dal Programma

Alba Adriatica-Nereto-Controguerra	Pescara
Avezzano	Pescara Porta Nuova
Bassano	Pescara S. Marco
Bussi	Pescara Tribunale
Casalbordino-Pollutri	Pineto-Atri
Chieti	Popoli-Vittorito
Chieti-Madonna delle Piane	Porto di Vasto
Fossacesia-Torino di Sangro	Pratola Peligna
Francavilla al Mare	Roseto degli Abruzzi
Giulianova	S. Demetrio De' Vestini
L'Aquila	S.Vito-Lanciano
L'Aquila Campo di Pile	Scerne di Pineto
L'Aquila S. Gregorio	Silvi
Martinsicuro	Sulmona
Montesilvano	Teramo
Mosciano S. Angelo	Tollo-Canosa Sannita
Ortona	Tortoreto Lido
Paganica	Vasto San Salvo

CONSTATATO che la stazione di Martinsicuro non è stata analizzata nel Programma in argomento e, dunque, non è presente nell'Allegato 1 al presente provvedimento, in quanto è stata inaugurata e attivata a dicembre 2022, tuttavia presenta una potenziale appetibilità in analogia alle stazioni presenti lungo la costa abruzzese pertanto è da considerarsi in elenco ai fini del Decreto in oggetto;

PRESO ATTO che in ottemperanza al Decreto 417/2022 il finanziamento in oggetto origina da risorse di parte corrente, pertanto le stesse sono da destinare esclusivamente a copertura delle spese dei servizi di *sharing mobility*, essendo escluse quelle per investimenti e i beneficiari finali sono gli utenti del trasporto pubblico locale;

RITENUTO di dover approvare il **Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI nella Regione Abruzzo (Allegato 1)**, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, trasmesso a questo Ente da RFI con pec acquisita al prot. RA/193505/23 del 04/05/2023 in riscontro alla richiesta della Regione prot. RA/155809 del 06/04/2023;

RAVVISATA la necessità di demandare al Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ogni adempimento successivo e conseguenziale all'attuazione del presente provvedimento tra cui anche le seguenti attività:

- indire un Avviso Pubblico rivolto alle aziende del TPL affidatarie di Contratti di Servizio sottoscritti con la Regione Abruzzo per l'assegnazione delle risorse di cui al Decreto n. 417/2022 per incentivare sul territorio regionale servizi di *sharing mobility* (art. 3, c.1, punto primo del Decreto), prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare e complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale;
- prevedere nell'ambito del suddetto Avviso Pubblico anche una spesa di funzionamento nel limite massimo del 2 per cento dell'importo del progetto delle Aziende di Trasporto Pubblico locale per l'attuazione complessiva del progetto al fine di garantire la complementarietà con il servizio di TPL e tale spesa deve essere riportata e motivata espressamente nel progetto e nella successiva convenzione fra Azienda di Trasporto e operatore di *Mobility Sharing*;
- stabilire che l'Avviso pubblico e tutta la documentazione pertinente siano pubblicati sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it, nella sezione "Avvisi";
- pervenire all'individuazione dei progetti entro il termine stabilito dal Decreto n. 417/2022, salvo nuove ed eventuali disposizioni che potrebbero derivare da futuri provvedimenti ministeriali, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- individuare nel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti le risorse umane delle quali avvalersi per lo svolgimento di tutte le attività afferenti alla procedura di cui trattasi, in attuazione del menzionato Decreto, ai fini del buon esito della procedura e senza oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 23 dicembre 1998 n.152 "*Norme per il trasporto pubblico locale*" e ss.mm.ii. con la quale la Regione Abruzzo ha dato attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 422/1997;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 "*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*" e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto regionale;

RILEVATO che il presente provvedimento **riveste carattere di urgenza** al fine di evitare la perdita delle risorse stanziata ove non venissero rispettati i tempi imposti dal Decreto in oggetto per l'espletamento delle attività allo stesso correlate;

DATO ATTO del parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Servizio Trasporto Pubblico ex art. 24 della L.R. 77/1999 e del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 23 della L.R. 77/1999;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

1) di dare atto che il **Decreto Interministeriale n. 417 del 28-12-2022** relativo alla ripartizione delle risorse per il finanziamento dei progetti destinati a promuovere i servizi di *sharing mobility* **assegna alla Regione Abruzzo una somma complessiva di euro 1.228.426,68** per il triennio 2022-2024, rispettivamente euro 401.406,37 per l'anno 2022, euro 409.475,56 per l'anno 2023 e euro 417.544,75 per l'anno 2024;

2) di stabilire che, in ragione della necessità di contemperare l'entità dello stanziamento all'attività programmatica dell'Ente, la Regione Abruzzo intende incentivare l'uso condiviso del veicolo, della bicicletta o di altri mezzi di trasporto a bassa velocità, ad alimentazione elettrica o muscolare e complementari ai servizi di trasporto pubblico locale, ossia servizi di *vehicle sharing* di cui al punto primo, comma 1, dell'art. 3 del Decreto 417/2022, sia con modello operativo *station-based* che *free-floating*, compresa l'estensione geografica e/o oraria dell'area di copertura di servizi di *vehicle sharing* già attivati;

3) di approvare il Programma per lo sviluppo dell'intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI nella Regione Abruzzo (Allegato 1), allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, trasmesso a questo Ente da RFI con pec acquisita al prot. RA/193505/23 del 04/05/2023 in riscontro alla richiesta della Regione prot. RA/155809 del 06/04/2023;

4) di avvalersi delle risultanze del Programma per lo sviluppo dell'Intermodalità nelle stazioni ferroviarie di RFI di cui al precedente punto 3, allo scopo di dare concretezza alle iniziative di *vehicle sharing* (art. 3, c.1, punto primo del Decreto 417/2022) su aree che, in ragione delle analisi condotte sui comportamenti di mobilità dell'utenza, sulle componenti socioeconomiche e demografiche, sulla struttura orografica, livello di urbanizzazione e articolazione produttiva del territorio, siano maggiormente attrattive ed idonee a ospitare questa tipologia di servizi;

5) di adottare i criteri analizzati nel suddetto Programma per identificare le aree territoriali che esprimono una potenziale appetibilità dal punto di vista dell'intermodalità, già recepite dal Piano Regionale Integrato Trasporti (PRIT) 2035, su cui portare a compimento le azioni individuate in maniera coordinata, ampliando l'area di azione oltre il perimetro dell'*asset* RFI, coinvolgendo anche gli Enti locali;

6) di stabilire che i progetti potranno essere presentati dalle Aziende del Trasporto Pubblico Locale affidatarie di Contratti di Servizio sottoscritti con la Regione Abruzzo, nelle aree territoriali ove sono ubicate le stazioni ferroviarie individuate con i criteri di cui al precedente punto e di seguito elencate:

Stazioni individuate dal Programma

Alba Adriatica-Nereto-Controguerra	Pescara
Avezzano	Pescara Porta Nuova
Bassano	Pescara S. Marco
Bussi	Pescara Tribunale
Casalbordino-Pollutri	Pineto-Atri
Chieti	Popoli-Vittorito
Chieti-Madonna delle Piane	Porto di Vasto
Fossacesia-Torino di Sangro	Pratola Peligna
Francavilla al Mare	Roseto degli Abruzzi
Giulianova	S. Demetrio De' Vestini
L'Aquila	S. Vito-Lanciano
L'Aquila Campo di Pile	Scerne di Pineto
L'Aquila S. Gregorio	Silvi

Stazioni individuate dal Programma

Martinsicuro	Sulmona
Montesilvano	Teramo
Mosciano S. Angelo	Tollo-Canosa Sannita
Ortona	Tortoreto Lido
Paganica	Vasto San Salvo

7) di demandare al Servizio Trasporto Pubblico del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ogni adempimento successivo e conseguenziale all'attuazione del presente provvedimento tra cui anche le seguenti attività:

- indire un Avviso Pubblico rivolto alle aziende del TPL per l'assegnazione delle risorse di cui al Decreto n. 417/2022 finalizzato a incentivare sul territorio regionale servizi di *sharing mobility* (art. 3, c.1, punto primo del Decreto), prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al fine di acquisire progetti che garantiscano scontistiche o altre forme di agevolazione dedicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale per l'acquisto di servizi di *mobility sharing*, i cui oneri sono sovvenzionati con le risorse del decreto sulla base di una convenzione tra il soggetto incaricato della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ed uno o più fornitori di servizi di *sharing mobility* selezionati con modalità aperte e non discriminatorie;
- prevedere nell'ambito del suddetto Avviso Pubblico anche una spesa di funzionamento nel limite massimo del 2 per cento dell'importo del progetto delle Aziende di Trasporto Pubblico locale per l'attuazione complessiva del progetto al fine di garantire la complementarietà con il servizio di TPL e tale spesa deve essere riportata e motivata espressamente nel progetto e nella successiva convenzione fra Azienda di Trasporto e operatore di *Mobility Sharing*;
- stabilire che l'Avviso pubblico e annessa documentazione siano pubblicati sul sito della Regione www.regione.abruzzo.it, nella sezione "Avvisi";
- pervenire all'individuazione dei progetti entro il termine stabilito dal Decreto n. 417/2022, salvo nuove ed eventuali disposizioni che potrebbero derivare da futuri provvedimenti ministeriali, anche con riferimento alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
- individuare nel Dipartimento Infrastrutture e Trasporti le risorse umane delle quali avvalersi per lo svolgimento di tutte le attività afferenti alla procedura di cui trattasi, in attuazione del menzionato Decreto, ai fini del buon esito della procedura e senza oneri a carico del bilancio regionale;

8) di dare atto che il presente provvedimento **riveste carattere di urgenza** al fine di evitare la perdita delle risorse stanziata ove non venissero rispettati i tempi imposti dal Decreto in oggetto per l'espletamento delle attività allo stesso correlate;

9) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.



**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 UFFICIO TPL FERROVIARIO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Barbara Granchelli
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Evelina D'Avolio
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPE005 Servizio di trasporto pubblico
Giovanni Marchese
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
Emidio Primavera
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: Allegato 1 - Programma sviluppo Intermodalità.pdf

Impronta CE3A71C0B17E3D1B72D86C8522B8F3ECFE6B5ED91A36D3C404E00B08CCEB2A98



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPE DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI
DPE005 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
DPE005003 UFFICIO TPL FERROVIARIO**

(Firmato digitalmente da)
MARCO MARSILIO
PRESIDENTE

Data: 11/05/2023 17:00:10
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
DANIELA VALENZA
SEGRETARIO

Data: 11/05/2023 17:05:43
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681

Allegati per Deliberazione n. 262 del 11.05.2023

Allegato 1

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/dpe005-ra-210110-allegato-1-pr>

Hash: 1cce6a6beaebfb79ef615bb38d4a55aa



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DRG011/42

del 18 maggio 2023

DIREZIONE GENERALE - DRG

SERVIZIO PNRR, AREE INTERNE - RESTART E CERTIFICAZIONE – DRG011

Ufficio Governance Aree interne e Programma Restart

OGGETTO: Sisma 2009 Regione Abruzzo. Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico. Decreto-legge n. 78/2015, art. 11, comma 12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2015. Delibera C.I.P.E. n. 49 del 10 agosto 2016.

Approvazione Graduatoria definitiva per la Linea di Intervento B) – per i beneficiari con punteggio fino a 11, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del Bando "FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI" approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.23.06.2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4" e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 57 relativo alla liquidazione delle spese;
- la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e ss.mm.ii.;
- la L.R. 1 febbraio 2023 n. 6, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di Previsione 2023- 2025 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2023)";
- la L.R. 1 febbraio 2023 n. 7, recante "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- la D.G.R. n. 62 del 13 febbraio 2023, recante "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione";

- la D.G.R. n. 181 del 31.03.2023 con la quale è stato disposto il passaggio al suddetto Servizio DRG011 del Centro di Responsabilità relativo ai capitoli di entrata e di spesa connessi alle attività di gestione del Bando Fare Centro;
- la D.G.R. n.250 del 02.05.2023 con la quale è stato disposto il riaccertamento ordinario dei residui ex art.3, comma 4, D. L.g.vo 118/2011 e ss.mm.ii alla data del 31.12.2022;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78/2015, che prevede, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per la ricostruzione dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, la destinazione di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a valere sull'art. 7 bis del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti;

Considerato che le risorse del suddetto Programma di sviluppo sono destinate, tra l'altro, alle azioni di sostegno alle attività imprenditoriali, di cui alla lett. d) del citato art. 11, comma 12, del decreto-legge n. 78/2015;

Vista la delibera n. 49 del 10 agosto 2016, registrata alla Corte dei conti il 30.01.2017 e pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 37 del 14.02.2017, con la quale il C.I.P.E. ha approvato il Programma di sviluppo per l'area del cratere sismico della Regione Abruzzo per un ammontare totale di risorse finanziarie pari a 219,7 milioni di euro;

Visto, in particolare, l'allegato 3 alla suddetta delibera C.I.P.E. n. 49/2016, con il quale vengono assegnati 20 milioni di euro alla Regione Abruzzo per interventi finalizzati alla rivitalizzazione dei centri storici e al rientro delle attività economiche nei borghi, di cui 5 milioni di euro per l'annualità 2016, 7,5 milioni di euro per l'annualità 2017 e 7,5 milioni di euro per l'annualità 2018, come indicato nelle Schede tecniche di intervento predisposte dalla sopracitata Struttura di Missione APT;

Visto, altresì, il Bando "FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI" approvato con Deliberazione di Giunta regionale del 6 aprile 2017, n. 162 e pubblicato sul B.U.R.A.T. speciale N. 50 del 26 aprile 2017, con scadenza in data 14 luglio 2017, giusta proroga con Determinazione direttoriale n. DPA/95 del 20 giugno 2017;

Dato atto che:

- con D.G.R. 6 luglio 2020, n. 376, è stato istituito, presso il Servizio Autorità di Certificazione, l'Ufficio "Aree Interne – Restart", al quale sono state conferite le competenze indicate nell'Allegato A.2 della citata D.G.R. n. 376/2020 e, in particolare, nell'ambito della programmazione e della gestione del programma Restart, riguardante le attività legate alla ricostruzione post sisma 2009, la gestione del Bando "Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici";
- con D.G.R. n. 75 del 14 febbraio 2022 è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio Autorità di Certificazione DPA014 alla Dott.ssa Daniela Di Stefano con decorrenza dal 15 febbraio 2022;
- con D.G.R. n. 197 del 12 aprile 2022 è stato modificato l'art. 36, comma 1, Titolo IV, del bando Fare Centro, nella parte relativa al Dirigente e Responsabile del procedimento, indicando quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente pro tempore dell'attuale ServizioDPA014, fermo restando come unità organizzativa titolare del procedimento il Direttore del Dipartimento Presidenza, giusta la già richiamata D.G.R. n. 162/2017;
- con D.G.R. 75 del 16 febbraio 2023, è stato istituito il Servizio "PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione", incardinato nella Direzione Generale, al quale sono state conferite le competenze indicate negli Allegati A.1 e A.2 della citata D.G.R. e, in particolare, nell'ambito della programmazione e della

gestione del programma RESTART, riguardante le attività legate alla ricostruzione post sisma 2009, la gestione del Bando “Fare Centro – Il rientro delle attività produttive nei centri storici”;

Considerato che l’incarico dirigenziale del Servizio DPA014 è stato mantenuto in continuità anche per il Servizio “Servizio PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione” – DRG011 - derivante dalla riorganizzazione della macrostruttura regionale di cui alla citata D.G.R. n. 75 del 16.02.2023 a decorrere dal 1 marzo 2023;

Dato atto che:

- con D.G.R. 180 del 31 marzo 2023 di modifica del Bando Fare Centro, con la quale si stabilisce che l’unità organizzativa titolare del procedimento è la Direzione Generale – Servizio PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione – DRG011, Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L’Aquila e che il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Responsabile pro-tempore dell’Ufficio “Governance Aree Interne e Programma RESTART”, incardinato nel Servizio “PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione” DRG011;
- con Determinazione Dirigenziale DRG011/9 del 18 aprile 2023, ai sensi comma 1bis dell’art.17 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 - aggiunto dall’art. 2, comma 1, L. 15 luglio 2002, n.145 - sono state delegate le competenze di Responsabile del Procedimento, alla Dott.ssa Francesca Visione, Responsabile pro-tempore dell’ufficio “Governance Aree Interne e Programma RESTART”, in attuazione di quanto previsto dal TITOLO IV art. 36 comma 1 del Bando Fare Centro;
- con Determinazione Dirigenziale DRG011/16 del 20 aprile 2023, è stata approvata la modifica del gruppo di lavoro di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/76 del 15 giugno 2022;

Viste:

- la Determinazione direttoriale n. DPA/23 del 5 febbraio 2018, con la quale sono state approvate le graduatorie definitive per le Linee di Intervento A e C e la successiva Determinazione direttoriale n. DPA/81 del 28 marzo 2018 recante “Rettifica e integrazione Graduatoria definitiva per la linea di intervento A”;
- la Determinazione direttoriale n. DPA/39 del 28 febbraio 2018 di Approvazione Graduatorie provvisorie per la Linea di Intervento B all’esito dell’attività istruttoria svolta sui requisiti e sulla documentazione prevista a pena di inammissibilità;
- la Determinazione direttoriale n. DPA/167 del 28 maggio 2018 di Approvazione Graduatorie per la Linea di Intervento B, a seguito della quale sono stati avviati gli adempimenti di cui all’art. 20, comma 4 del Bando;
- la Determinazione direttoriale n. DPA/208 del 27 giugno 2018 di scorrimento delle Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 19;
- la Determinazione direttoriale DPA/223 del 12 luglio 2018 di Approvazione Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 20 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”;
- la Determinazione direttoriale DPA/257 del 2 agosto 2018 di Approvazione Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 19 per i quali sono già decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”;
- la Determinazione direttoriale DPA/286 del 17 settembre 2018 di scorrimento delle Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 14;

- la Determinazione direttoriale DPA/341 del 22 ottobre 2018 di Approvazione Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 14 per i quali sono già decorsi i termini per l'accettazione, di cui all'Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un "Codice concessione RNA – COR";
- la Determinazione direttoriale DPA/387 del 28 novembre 2018 di scorrimento delle Graduatorie per la Linea di Intervento B con la quale si è approvato lo scorrimento della graduatoria per i beneficiari con punteggio fino a 13;
- la Determinazione direttoriale DPA/1 del 10 gennaio 2019 di Approvazione Graduatorie definitive per le Linee di Intervento B, per i beneficiari con punteggio fino a 13 per i quali sono già decorsi i termini per l'accettazione, di cui all'Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è proceduto alla registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un "Codice concessione RNA – COR";
- la Determinazione direttoriale DPA/52 del 19 febbraio 2019 di Modifica Graduatoria definitiva per la Linea di Intervento B del Bando Fare Centro;
- la Determinazione direttoriale DPA/261 del 24 novembre 2020, con la quale è stato approvato lo scorrimento della graduatoria per la Linea di Intervento B per i beneficiari con punteggio fino a 12;
- la Determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021 di Approvazione delle Graduatorie definitive per la Linea di Intervento B per i beneficiari con punteggio fino a 12, ai sensi dell'art. 20 c. 2 del Bando Fare Centro;
- la Determinazione DPA/128 del 22 settembre con la quale è stata rettificata la Determinazione direttoriale DPA/123 del 10 settembre 2021 e, in particolare, la tabella alla stessa allegata denominata Allegato A1 ("LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 12"), nella parte relativa alla indicazione dei "Codici concessione RNA – COR" trascritti per alcuni dei beneficiari ivi indicati;
- la Determinazione DPA/154 del 21 ottobre 2021 di integrazione della soprarichiamata determinazione DPA/123 del 10 settembre 2021;
- la Determinazione DPA/95 dell'08 agosto 2022 di Approvazione della Graduatoria provvisoria per la Linea di Intervento B) - Scorrimento degli idonei finanziabili con punteggio fino a 11, ai sensi dell'art. 20 c. 2 e 8 del Bando "FARE CENTRO – IL RIENTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI CENTRI STORICI";

Dato atto:

- della nota prot. 0343829 del 22.09.2022, con la quale è stato da ultimo richiesto alla Struttura di Missione ex DPCM 4/10/2019 il trasferimento di € 2.610.678,46 avvenuto in data 8.11.2022 (Bolletta n. 13595);

Visto l'art. 20 del bando comma 4, che recita: *"il Servizio PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione provvede a dare comunicazione, a mezzo di posta certificata, a ciascuna delle imprese poste in graduatoria e beneficiarie del contributo riconosciuto. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il beneficiario, pena la decadenza del beneficio, conferma la volontà ad attuare l'intervento, tramite posta certificata, con l'apposita dichiarazione di cui all'Allegato 5 e, contestualmente, provvede ad allegare copia autentica dell'atto e/o contratto di proprietà, di locazione, comodato, usufrutto o altro diritto reale di godimento, registrato o trascritto, che attesti, in favore del beneficiario, la piena disponibilità dell'immobile nel quale viene realizzato il progetto d'investimento"*;

Preso atto delle comunicazioni di accettazione pervenute nei termini di cui all'art.20, comma 4, del Bando nonché delle comunicazioni di rinuncia del beneficiario, delle decadenze conseguenti alle comunicazioni tardive di accettazione e alle mancate comunicazioni dei beneficiari per la Linea di Intervento B con punteggio fino a 11;

Considerato che l’Autorità responsabile del regime d’aiuto, nonché Soggetto concedente, ai sensi dell’art. 9 del DM n. 115/2017 ha provveduto alla procedura informatica per la registrazione degli aiuti individuali per i beneficiari della Linea di Intervento B con punteggio fino a 11, al fine di identificare ciascun aiuto mediante l’attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR”, trascritto nella tabella allegata unitamente alle altre informazioni riguardanti i beneficiari dell’aiuto;

Dato atto che il Servizio PNRR, Aree Interne - RESTART e Certificazione, quale Soggetto concedente ha provveduto ad effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti «de minimis» per ognuno dei beneficiari mediante l’incrocio delle informazioni tratte dalle Dichiarazioni «de minimis» rilasciate da ognuno dei beneficiari in sede di domanda, e quelle tratte dal sistema informatizzato del Registro nazionale degli aiuti di Stato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 14 del citato DM n. 115/2017 ai fini dell’individuazione dell’importo complessivamente concedibile per ognuna delle imprese uniche beneficiarie, ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Dato atto, altresì, che l’importo complessivo concesso non può superare, per l’impresa unica richiedente nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e per i due esercizi precedenti, la somma complessiva di 200.000,00 euro, nel rispetto di quanto disposto dal paragrafo 2, dell’articolo 3, del Reg. (UE) 1407/2014;

Considerato che i predetti obblighi di inserimento delle informazioni nonché di interrogazione e visura degli aiuti individuali di cui al Regolamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato DM n. 115/2017 sono stati adempiuti ai fini dell’individuazione gli importi complessivi concedibili, come da esiti descritti per ognuno dei beneficiari nella Certificazione di Registrazione dell’aiuto, tratte dal Registro e raccolte agli atti d’Ufficio e che, pertanto, si può legittimamente procedere a concedere in forma definitiva ad ognuno dei beneficiari con punteggio fino a 11, gli importi di cui alla tabella allegata recante, fra l’altro, anche l’informazione del Codice Concessione RNA - COR attribuito dal registro;

Dato atto che per mero errore materiale sull’ALL.1 denominato “LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 11” di cui alla Determinazione Direttoriale DPA/95 dell’08.08.2022 per il beneficiario “ONIX di RAZVAN DIMITRU SIMA” veniva indicato come contributo assegnato l’importo pari ad € 49.890,00 anziché € 69.846,00;

Considerato che il suddetto beneficiario, non ha proceduto, entro i termini previsti a confermare la volontà ad attuare l’intervento comportando la decadenza dal beneficio, ai sensi dell’art.20 comma e del Bando;

Vista la L.R. n. 77/1999 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i;

Accertata in relazione alle richiamate D.G.R. n. 75/2023, D.G.R n 180/2023 e DGR n. 181 del 31.03.2023 la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

Accertata la legittimità e regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento amministrativo e ne costituiscono le motivazioni, ai sensi dell’art.3 della legge n.241/90 e ss.mm.ii:

- 1. di rettificare l’ALL. 1: “LINEA B: IDONEI FINANZIABILI”** alla determinazione DPA/95 del 08.08.2022 procedendo a correggere per il beneficiario ONIX di RAZVAN DIMITRU SIMA l’importo del contributo assegnato che per mero errore materiale riportava l’importo di € 49.784.89 anziché € 69.846,00;
- 2. di approvare**, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Bando in oggetto, **la graduatoria definitiva per la Linea di Intervento B per i beneficiari finanziabili con punteggio fino a 11**, per i quali sono decorsi i termini per l’accettazione, di cui all’Art. 20, comma 4 del Bando e per i quali si è proceduto alla

- registrazione degli aiuti individuali con conseguente attribuzione di un “Codice concessione RNA – COR” trascritto nella tabella allegata denominata **ALL. 1**;
3. **di approvare** gli elenchi allegati al presente atto:
 - **ALL. 1** denominato “**LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 11**” - Elenco delle istanze finanziabili definitivamente ammesse a contributo;
 - **ALL. 2** denominato “**LINEA B: ESCLUSI con punteggio 11**” – Elenco delle istanze definitivamente escluse con la relativa motivazione;
 4. **di precisare** esplicitamente che le istanze di cui all’ALL. 2 (ESCLUSI) non riceveranno ulteriore comunicazione scritta, valendo come notifica la presente pubblicazione sul B.U.R.A.T.;
 5. **di dare atto** che, rispetto all’importo totale di € 1.414.727,18 dei contributi degli idonei finanziabili di cui alla precedente determinazione DPA/95 del 08/08/2022 relativa all’approvazione dello scorrimento del punteggio 11, l’importo dei contributi degli idonei finanziabili della graduatoria definitiva - come approvata al precedente punto 2 - è pari ad € 677.086,93 mentre le economie, dovute a mancata accettazione da parte dei beneficiari e insussistenza di plafond disponibile per l’erogazione di aiuti in regime “de minimis”, è pari ad € 737.640,25, pertanto il presente atto, come già specificatamente indicato nel già richiamato provvedimento DPA/95 del 08/08/2022, non comporta ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale, dato che la somma trova già copertura finanziaria negli accertamenti del **capitolo di entrata n. 43460/1** denominato “*Entrate trasferite dal C.I.P.E. per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015* e nei correlati impegni assunti con le precedenti determinazioni (n. DPA/169 del 29.05.2018 e n. DPA/311 del 05.10.2018) e quindi a valere sui residui del **capitolo di spesa n. 282460/1** del corrente bilancio di previsione 2022-2024, denominato “*Spese per l’attuazione del Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della Regione Abruzzo – Fare Centro L. 125/2015 (contributi imprese)*” - PDC 2.03.03.03.999 oggetto di riaccertamento al 31.12.2022 con D.R.G 250 del 02/05/2023;
 6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo nell’apposita sezione.

L’Estensore
Francesca Visione
Firmato elettronicamente

Il Responsabile del Procedimento
Francesca Visione
firmato elettronicamente

IL DIRIGENTE
Daniela Di Stefano



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 68633A60660320C7B7D1028BD6E882BC7079220A0D6311F841A18782991ADF62

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato pdf: DANIELA DI STEFANO

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DRG DIREZIONE GENERALE
Nr. determina DRG011/42
Data determina 18/05/2023
Progressivo 7450/23

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAR3M4X-136386

PASSWORD XTEsz

DATA SCADENZA 17-05-2024

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



Allegati per Determinazione n. DRG011/42 del 18 maggio 2023

Allegato 1_LINEA B: IDONEI FINANZIABILI con punteggio 11

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/all-1-idonei-finanziabili-con-punteggio-11_0

Hash: fe5f8d007af3ce6d2a1fa64bb41405f6

Allegato 2_LINEA B: ESCLUSI con punteggio 11

Scarica: http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/all-2-esclusi-con-punteggio-11_0

Hash: ac00d8f1cddca36e3b82a5e5c83e68a7



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio
Ufficio Energia e Sostenibilità

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 037

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 037. E-DISTRIBUZIONE S.P.A. RIF. AUT_2037988.
Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione di compatibilità urbanistica ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i..

Proponente: E-DISTRIBUZIONE SPA

P.IVA/C.F.: 05779711000

Sede legale: via Ombrone n. 2, Roma

Sede impianto: Comune di Atri (TE)

Tipologia impiantistica: PIANO RESILIENZA 2019-2020. Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kV denominato "Atri Satellite" Lotto 1, della lunghezza di 3,430 km, nel Comune di Atri (TE) rif. Atlante D52G190161 - AUT_2037988



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTO il D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;

VISTO il D.P.R. 36/63, recante norme relative ai trasferimenti all'ENEL, delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, con il quale è stata approvata la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma. del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992 n. 359, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643;

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in Società per Azioni;

PRESO ATTO del cambio della denominazione sociale di Enel Distribuzione S.p.A. in e-distribuzione S.p.A.;

VISTO il D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTA la legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTO l'art. 62 della L.R. 72/98 che ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 1999 n. 132 di modifica e integrazione alla L.R. 83/88;

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2015 n. 32 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata ed integrata dalla legge regionale 30 agosto 2017 n. 50 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, ovvero "a) funzione di controllo degli impianti termici; b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ...";

VISTA la D.G.R. n. 816 del 16/12/2020 che ha recepito, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 32/2015, l'Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell'Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell'esercizio, nell'ambito della funzione "Energia", anche della funzione in materia di "Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale



GIUNTA REGIONALE

sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;

VISTA la L.R. 1/2021 che all’art. 19, comma 31, stabilisce che la titolarità dei procedimenti concernenti le linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt sono posti in capo al Servizio regionale competente in materia di energia;

RICHIAMATA la D.G.R. 655/2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;

RICHIAMATA la D.G.R. 149/2022 con la quale la Giunta Regionale ha aggiornato gli oneri istruttori, introdotti con L.R. 23 dicembre 1999, n. 132, di modifica della L.R. 20 settembre 1988, n. 83, così come previsto dall’art. 3 della stessa L.R. sulla base degli indici ISTAT relativi all’aumento del costo della vita;

VISTA l’istanza di Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di linee ed impianti elettrici aventi tensioni fino a 150.000 volt con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ai sensi degli artt. 3, 5, 6 e 10 della L.R. 83/88, integrata e modificata dalla L.R. 132/99,

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
- acquisita al protocollo della Regione Abruzzo con: n. 0115752/20 del 21/04/2020
- avente ad oggetto: “PIANO RESILIENZA 2019-2020 – Ricostruzione elettrodotto aereo in media tensione a 20 kV denominato “Atri Satellite” Lotto1, della lunghezza di 3,430 km, nel Comune di Atri (TE) rif. Atlante D52G190161 - AUT_2037988.

PRESO ATTO del progetto definitivo allegato all’istanza sopra citata agli atti del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, successivamente integrato con note acquisite al protocollo regionale:

- con n. 0450569/21 del 02/11/2021, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0211598/21 del 01/06/2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14-bis L. 241/90 è stata indetta conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona con nota prot. RA n. 0174888/22 del 05/05/2022;

CONSIDERATO che:

- le determinazioni e i pareri relativi alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, resi dalle amministrazioni nei termini previsti dal procedimento, sono allegati al verbale conclusivo,
- il verbale conclusivo della conferenza dei servizi è stato trasmesso a tutti i soggetti partecipanti al procedimento con nota prot. n. 0198139/23 del 08/05/2023;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il proponente ha posto in essere gli adempimenti volti a dare notizia al pubblico della presentazione dell’istanza, previsti dall’art. 3 della L.R. 83/88, avendo provveduto a richiedere la pubblicazione di avviso sul BURAT ordinario n. 019 del 13/05/2020 e a presentare istanza di pubblicazione all’Albo pretorio del Comune interessato con nota E-DIS-21/04/2020 -0245278;

PRESO ATTO, altresì, che il Comune di Atri ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo Pretorio comunale, reg. 1531 dal 29/06/2021 al 14/07/2021;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che l'elettrodotto oggetto dell'intervento non fa parte della rete di trasporto di energia elettrica bensì della rete di distribuzione e che, per tensione nominale e lunghezza, non rientra nelle caratteristiche degli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/06:

- all. II “Progetti di competenza statale”, punto 4-bis, inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 10 km,
- all. II-bis “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”, punto 1.d), inerente elettrodotti di tensione nominale superiore a 100 kV e lunghezza superiore a 3 km,

e considerato altresì che gli elettrodotti non sono inclusi nell'allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06 “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.”;

DATO ATTO inoltre che per quanto concerne gli impatti dovuti ai CEM generati dalla linea, in base alle previsioni del D.M. 29/5/2008 recante “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” (S.O. a G.U. n. 160 del 5/7/2008) le linee in MT in cavo cordato a elica, interrato o aeree, sono escluse dall'applicazione della predetta metodologia di calcolo in quanto le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale 449/88 e dal Decreto del Ministero LL.PP. 16/1/1991;

DATO ATTO che il rilascio dell'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 83/88, titolo a costruire le linee elettriche e posti di trasformazione a palo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 83/88, per le opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche deve essere richiesta la concessione edilizia di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (ora art. 10 D.P.R. 380/2001) e che dette opere vanno considerate nella categoria di cui all'art. 9, lettera f) della L. 10/77 e non vengono computate nel calcolo della volumetria consentita (ora art. 17, comma 3, lett. c, D.P.R. n. 380/2001);

DATO ATTO che a norma dell'art. 11, comma 5 della L.R. 83/88, il proponente è esentato dal versamento del deposito di cui all'art. 113 del R.D. 1775/33;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 già più volte richiamata;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;



GIUNTA REGIONALE

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 e s.m.i., per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE SPA, avente sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, P. IVA / C.F. 05779711000, di seguito denominata "proponente", nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988, n. 83, per

PIANO RESILIENZA 2019-2020. RICOSTRUZIONE ELETTRODOTTO AEREO IN MEDIA TENSIONE A 20 KV DENOMINATO "ATRI SATELLITE" LOTTO 1, DELLA LUNGHEZZA COMPLESSIVA DI 3,430 KM, NEL COMUNE DI ATRI (TE) RIF. ATLANTE D52G190161 - AUT_2037988

Art. 2

Gli impianti e le opere connesse devono essere realizzati in conformità agli elaborati progettuali agli atti di questa Regione.

Gli impianti e le opere connesse ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 83/88, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 3

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni indicate nei sottoelencati pareri che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Ministero della Difesa Aeronautica Militare - Comando Scuole dell'A.M./3^ Regione Abruzzo - Reparto Territorio e Patrimonio, prot. M_D ABA001 REG2020 0042886 del 20/11/2020 (all. 01);
- Regione Abruzzo DPD024 - Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est, Determinazione DPD024/362 del 01/12/2020 vincolo idrogeologico (all. 02);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, prot. 0007581-P del 23/12/2020 (all. 03);
- Provincia di Teramo, concessione n. 93 del 01/07/2020 (all. 04);
- Provincia di Teramo, concessione n. 98 del 02/07/2020 (all. 05);
- ANAS Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, prot. P.0303181 del 18/06/2020 (all. 06);
- Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo Unità Organizzativa III, prot. U. 0109707 del 13/07/2021 (all. 07);
- Comune di Atri (TE) - Area Servizi alla Città, al Territorio e alle Imprese – Ufficio Urbanistica - Edilizia Abusi, Autorizzazione Paesaggistica n. 317 /2022 del 07/10/2022, in conformità al parere con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo, prot. 0009657-P del 20/06/2022 (all. 08);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale - Settore sub-distrettuale per la Regione Abruzzo, prot. 4893/2023 del 03/05/2023 (all. 09);
- SNAM Rete gas S.p.A.-Centro di Vasto prot. n. 174 del 28/11/2022 (all.10);



GIUNTA REGIONALE

Prima dell'inizio dei lavori il proponente deve effettuare il rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.

Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione proponente dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate. Ciascuna amministrazione è tenuta a verificare l'adempimento delle prescrizioni da essa medesima proposte.

A seguito della dismissione dell'impianto il proponente deve ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 4

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al proponente; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.

È fatto obbligo al proponente di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:

- Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
- Sindaco del Comune di Atri;
- ARTA Abruzzo, Distretto di Teramo;

Entro i termini previsti dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 83/88, il legale rappresentante del proponente deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:

- l'avvenuta ultimazione dei lavori;
- la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
- la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
- l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
- l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.

Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.

È fatto obbligo al proponente di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.

La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto



GIUNTA REGIONALE

ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

Resta fermo l'obbligo per il proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

Ogni modifica sostanziale al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione competente, che nel caso di modifica sostanziale è la Regione Abruzzo.

Nel caso di interventi di modifica diversi dalla modifica sostanziale o qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma 5, della L.R. 83/88, il proponente, sotto propria responsabilità, attiva la procedura di denuncia di nuovo impianto (DNI) con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 83/88.

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alla legge regionale 20 settembre 1988 n. 83.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO**XI LEGISLATURA**

SEDUTA DEL 27.4.2023**Presidenza del Presidente: SOSPIRI****Consigliere Segretario: BOCCHINO**

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE	X	D'INCECCO		PETTINARI	
BLASIOLI		FEBBO	X	PIETRUCCHI	
BOCCHINO		FEDELE		SANTANGELO	X
CARDINALI		LA PORTA		SCOCCIA	
CIPOLLETTI		MARCOVECCHIO		SMARGIASSI	
D'ADDAZIO		MARCOZZI		SOSPIRI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI		STELLA	
DE RENZIS		MARSILIO	X	TAGLIERI SCLOCCHI	
DI BENEDETTO		MONTEPARA		VERRECCHIA	
DI GIANVITTORIO	X	PAOLUCCI			
DI MATTEO		PEPE			

VERBALE N. 87/1

OGGETTO: Relazione conclusiva indagini della Commissione d'inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell'ERSI, delle Società di gestione operanti nell'ATUR e dell'ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti" - Presa d'atto.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la Relazione conclusiva indagini della Commissione d'inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance dell'ERSI, delle Società di gestione operanti nell'ATUR e dell'ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti", a firma del presidente Marcozzi, trasmessa ai sensi dell'art. 146, comma 8, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

Udita l'illustrazione del presidente Marcozzi;

Uditi gli interventi del consigliere Fedele e dell'assessore Imprudente;

all'unanimità dei presenti

PRENDE ATTO

della Relazione conclusiva indagini della Commissione d'inchiesta "Emergenza idrica in Abruzzo: stato delle infrastrutture e delle reti idriche, dispersioni idriche. Stato sulla governance

dell'ERSI, delle Società di gestione operanti nell'ATUR e dell'ASSI. Sistema tariffario e futuri investimenti", nel testo che si allega al presente provvedimento.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Firmato digitalmente da:

Sabrina Bocchino

Consigliere

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 28/04/2023 12:59

Seriale Certificato: 1207

Valido dal 23/02/2023 al 22/02/2026

TI Trust Technologies QTSP CA

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da:

Lorenzo Sospiri

Presidente

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

Firmato il 28/04/2023 12:57

Seriale Certificato: 86

Valido dal 09/05/2022 al 08/05/2025

TI Trust Technologies QTSP CA

Allegati per Verbale n. 87/1 del 27.4.2023

Relazione finale Commissione d'inchiesta Emergenza idrica

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2023-05-30/relazione-finale-commissione-din>

Hash: d7b1ce3647fe813f0df14a77e3cb2ab6

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA – BANDO N. 7/2021 DEL COMUNE DI CHIETI REDATTA DALLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E.R.P. PRESSO L’AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI CHIETI.

Art. 7 L.R. 25/10/1996 N.96

N. RIF.	POSIZIONE	COGNOME NOME	CONDIZIONI SOGGETTIVE PUNTI	CONDIZIONI OGGETTIVE PUNTI	TOTALE PUNTI
72340	1	OMISSIS	8	3	8(*)
67169	2	OMISSIS	4	3	7
62023 72292	3	OMISSIS	5	2	7
65245	4	OMISSIS	5	1	6
72288	5	OMISSIS	5		5
65260	6	OMISSIS	6		5(*)
72497	7	OMISSIS	5		5
56988	8	OMISSIS	6		5(*)
70927	9	OMISSIS	5		5
72672	10	OMISSIS	6		5(*)
72349	11	OMISSIS	5		5
63349	12	OMISSIS	5		5
72741	13	OMISSIS	5		5
72354	14	OMISSIS	4	1	5
64212 72281	15	OMISSIS	5		5
72334	16	OMISSIS	5		5
62759	17	OMISSIS	6		5(*)
62025	18	OMISSIS	3	2	5
72141	19	OMISSIS	5		5
68685	20	OMISSIS	5		5

Seriale Certificato: 1682053

Valido dal 11/08/2022 al 11/08/2025

68810	21	OMISSIS	6		5(*)
71002	22	OMISSIS	5		5
57931	23	OMISSIS	4		4
72320 72754	24	OMISSIS	4		4
71744	25	OMISSIS	4		4
72710	26	OMISSIS	2	2	4
71536	27	OMISSIS	4		4
72337	28	OMISSIS	4		4
64338	29	OMISSIS	4		4
71298	30	OMISSIS	4		4
72674	31	OMISSIS	4		4
69921	32	OMISSIS	4		4
72362	33	OMISSIS	4		4
72124	34	OMISSIS	4		4
72663	35	OMISSIS	4		4
57970	36	OMISSIS	4		4
57236	37	OMISSIS	4		4
60489	38	OMISSIS	4		4
70369	39	OMISSIS	4		4
72671	40	OMISSIS	4		4
72621	41	OMISSIS	4		4
62882	42	OMISSIS	4		4
72336	43	OMISSIS	4		4
57125 72700	44	OMISSIS	3		3
62515	45	OMISSIS	3		3
72660	46	OMISSIS	2	1	3
57137	47	OMISSIS	3		3
64545	48	OMISSIS	3		3

Seriale Certificato: 1682053

Valido dal 11/08/2022 al 11/08/2025

72685	49	OMISSIS	3		3
72679	50	OMISSIS	3		3
68083	51	OMISSIS	3		3
70017	52	OMISSIS	3		3
67890	53	OMISSIS	3		3
59489	54	OMISSIS	3		3
72484	55	OMISSIS	3		3
68689	56	OMISSIS	3		3
60528	57	OMISSIS	3		3
68519 72699	58	OMISSIS	3		3
72360	59	OMISSIS	3		3
72126	60	OMISSIS	3		3
72339	61	OMISSIS	3		3
72480	62	OMISSIS	3		3
61426 72284	63	OMISSIS	3		3
72108	64	OMISSIS	3		3
71915	65	OMISSIS	3		3
68929	66	OMISSIS	2	1	3
72675	67	OMISSIS	3		3
72287	68	OMISSIS	2		2
66608	69	OMISSIS	2		2
72127	70	OMISSIS	2		2
72123	71	OMISSIS	2		2
72562	72	OMISSIS	2		2
72251	73	OMISSIS	2		2
64344	74	OMISSIS	2		2
70924	75	OMISSIS	2		2
72184	76	OMISSIS	2		2

Seriale Certificato: 1682053

Valido dal 11/08/2022 al 11/08/2025

72661	77	OMISSIS	2		2
72359	78	OMISSIS	2		2
64343	79	OMISSIS	2		2
72678	80	OMISSIS	2		2
72019 72081	81	OMISSIS	2		2
72673	82	OMISSIS	2		2
70793	83	OMISSIS	2		2
72246	84	OMISSIS	2		2
72332 72744 72747	85	OMISSIS	2		2
72687 72691	86	OMISSIS	2		2
72497	87	OMISSIS	2		2
68087	88	OMISSIS	2		2
56522 57052	89	OMISSIS	2		2
72659	90	OMISSIS	2		2
67709	91	OMISSIS	2		2
71743	92	OMISSIS	2		2
72739	93	OMISSIS	2		2
72657	94	OMISSIS	2		2
70999	95	OMISSIS	2		2
72616	96	OMISSIS	2		2
72502	97	OMISSIS	2		2
72352	98	OMISSIS	2		2
71912	99	OMISSIS	2		2
72125	100	OMISSIS	2		2
68930	101	OMISSIS	2		2
66622	102	OMISSIS	2		2
70925	103	OMISSIS	2		2

72615	104	OMISSIS	2		2
72255	105	OMISSIS	2		2
72121	106	OMISSIS	2		2
65252 65254 62258	107	OMISSIS	2		2
72686	108	OMISSIS	2		2
72769	109	OMISSIS	2		2
71228	110	OMISSIS	2		2
68212	111	OMISSIS	2		2
72120	112	OMISSIS	2		2
68696	113	OMISSIS	2		2
68683	114	OMISSIS	2		2
68720	115	OMISSIS	2		2
68523	116	OMISSIS	2		2
72682	117	OMISSIS	2		2
72619	118	OMISSIS	1		1
72316 72756	119	OMISSIS	1		1
69460	120	OMISSIS	1		1

Avverso la suddetta graduatoria definitiva all'esito dei sorteggi, formulata dalla Commissione per la formazione delle graduatorie E.R.P. riunitasi presso l'Azienda Territoriale per l'Edilizia residenziale di Chieti e trasmessa con Prot.19625 del 16.03.2023, è ammesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n.241, ricorso al Tribunale Amministrativo nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Dirigente del II Settore
Dott.ssa Angela Assunta Falcone

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)

DITTA PIERI TIZIANA – CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE INTERNE DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO DA ADIBIRE A LABORATORIO PER LA PREPARAZIONE DI CIBI CALDI E FREDDI NEL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA COMPORTANTE VARIAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO – PRATICA SUAP N. 592/2020 - Adempimenti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 ed approvazione progetto comportante variante al P.R.G.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visti il D.Lgs 112/98 ed il D.P.R. 447/98 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 04-04-2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, quale variante al P.R.G.

Civitella Casanova lì 16/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Macrini

COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA (PE)

DITTA DI TILLIO IRENEO – REALIZZAZIONE DI UN MANUFATTO PER ATTIVITA' ARTIGIANALE NEL COMUNE DI CIVITELLA CASANOVA COMPORTANTE VARIAZIONE ALLO STRUMENTO URBANISTICO – PRATICA SUAP N. 1339/2019 - Adempimenti ex art. 8 D.P.R. 160/2010 ed approvazione progetto comportante variante al P.R.G.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA

Visti il D.Lgs 112/98 ed il D.P.R. 447/98 e s.m.i.

RENDE NOTO CHE

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 04-04-2023, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il progetto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, quale variante al P.R.G.

Civitella Casanova lì 16/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Massimo Macrini

Graduatoria DEFINITIVA - COMUNE di LANCIANO BANDO del 9/8/2021

n° classificato	NUMERO DOMANDA COMUNE	DATA ARROGO COMUNE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	TOT. Punti/Candidati oggettivo Art.9 - A	TOT. Punti/Candidati oggettivo Art.9 - B	TOTALE PUNTI
1	120	07/10/2021	58004	07/10/2021	Z. M.	5	2	7
2	123	07/10/2021	58011	07/10/2021	C. A.	2	4	6
3	122	07/10/2021	58008	07/10/2021	A. M.	4	2	6
4	54	14/09/2021	52330	14/09/2021	T. G.	5		5
5	103	05/10/2021	57355	05/10/2021	R. S.	5		5
6	58	14/09/2021	52342	14/09/2021	F. A.	5		5
7	35	06/09/2021	50923	08/09/2017	P. A.	5		5
8	106	05/10/2021	57415	05/10/2021	B. N.	5		5
9	38	06/09/2021	50934	08/09/2021	D. R. G.	5		5
10	69	20/09/2021	53379	20/09/2021	B. N.	5		5
11	7	16/08/2021	46968	19/08/2021	C. R.	5		5
12	48	10/09/2021	51511	10/09/2021	M. A.	5		5
13	77	22/09/2021	54371	22/09/2021	M. G.	5		5
14	101	04/10/2021	57105	04/10/2021	G. S.	5		5
15	29	04/09/2021	50058	04/09/2021	B. M.	5		5
16	129	07/10/2021	58023	07/10/2021	V. O.	5		5
17	93	30/09/2021	56647	01/10/2021	M. A.	5		5
18	18	23/08/2021	47842	25/08/2021	M. D.	5		5
19	6	18/08/2021	46726	18/08/2021	K. S.	5		5
20	31	04/09/2021	50060	04/09/2021	D. Y.	5		5
21	71	21/09/2021	53752	21/09/2021	P. F. O.	5		5
22	65	15/09/2021	52669	15/09/2021	B. C.	5		5
23	138	08/10/2021	58349	11/10/2021	D. M. G.	5		5
24	43	08/09/2021	50968	08/09/2021	N. R.	4		4
25	56	14/09/2021	52337	14/09/2021	C. V.	4		4
26	47	09/09/2021	51466	10/09/2021	S. G.	4		4
27	15	24/08/2021	47833	25/08/2021	R. C.	4		4
28	79	23/09/2021	54765	23/09/2021	M. M.	4		4
29	32	26/08/2021	50902	08/09/2021	D. A.	4		4
30	124	07/10/2021	58014	07/10/2021	T. A.	4		4
31	105	05/10/2021	57358	05/10/2021	A. G.	4		4
32	13	25/08/2021	47829	25/08/2021	P. V.	4		4
33	86	24/09/2021	55596	28/09/2021	L. C.	4		4
34	125	07/10/2021	58015	07/10/2021	B. A.	3		3
35	36	06/09/2021	50926	08/09/2021	D. C.	3		3
36	5	17/08/2021	46479	17/08/2021	T. M.	3		3
37	64	15/09/2021	52667	15/09/2021	C. E.	3		3
38	68	17/09/2021	53372	20/09/2021	J. N.	3		3
39	121	07/10/2021	58005	07/10/2021	M. A. M.	3		3
40	127	07/10/2021	58021	07/10/2021	M. L. F.	3		3
41	53	14/09/2021	52327	14/09/2021	M. A.	3		3
42	102	04/10/2021	57110	04/10/2021	D. M. D. B. A.	3		3
43	128	07/10/2021	58022	07/10/2021	P. P.	3		3

Graduatoria DEFINITIVA - COMUNE di LANCIANO BANDO del 9/8/2021

n° classificato	NUMERO DOMANDA COMUNE	DATA ARROGO COMUNE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	TOT. Punti/Candidazioni		TOTALE PUNTI
						oggettive Art.9 - A	oggettive Art.9 - B	
44	72	21/09/2021	54361	21/09/2021	D. M.	2		2
45	66	15/09/2021	52671	15/09/2021	S. V.	2		2
46	55	14/09/2021	52332	14/09/2021	D. C. I.	2		2
47	1	10/08/2021	45160	10/08/2021	T. L. M.	2		2
48	67	17/09/2021	53369	20/09/2021	R. D.	2		2
49	25	02/09/2021	49567	02/09/2021	D. P. F.	2		2
50	21	31/08/2021	49016	31/08/2021	G. A.	2		2
51	81	23/09/2021	54768	23/09/2021	D. L. P.	2		2
52	33	06/09/2021	50905	08/09/2021	M. C.	2		2
53	114	06/10/2021	57997	07/10/2021	C. G.	2		2
54	30	03/09/2021	50059	04/09/2021	P. N.	2		2
55	41	07/09/2021	50948	08/09/2021	B. M.	2		2
56	109	05/10/2021	57420	05/10/2021	D. C.	2		2
57	130	07/10/2021	58024	07/10/2021	A. S.	2		2
58	39	07/09/2021	50937	08/09/2021	V. P.	2		2
59	24	27/08/2021	49031	31/08/2021	K. X.	2		2
60	89	28/09/2021	55689	28/09/2021	C. A.	2		2
61	94	29/09/2021	56652	01/10/2021	N. A.	2		2
62	98	01/10/2021	56735	01/10/2021	I. L. P.	2		2
63	8	19/08/2021	46969	19/08/2021	S. A. G. R.	2		2
64	117	06/10/2021	58001	07/10/2021	D. G. S.	2		2
65	80	23/09/2021	54766	23/09/2021	T. M. M.	2		2
66	100	04/10/2021	57103	04/10/2021	M. D.	2		2
67	10	23/08/2021	47225	23/08/2021	C. B.	2		2
68	104	05/10/2021	57357	05/10/2021	S. F.	2		2
69	84	24/09/2021	55024	24/09/2021	L. T.	2		2
70	49	10/09/2021	51573	10/09/2021	S. F.	2		2
71	82	24/09/2021	55018	24/09/2021	L. V.	2		2
72	42	07/09/2021	50960	08/09/2021	K. Z.	2		2
73	113	07/10/2021	57994	07/10/2021	F. R.	2		2
74	52	13/09/2021	51935	13/09/2021	V. K.	2		2
75	107	05/10/2021	57417	05/10/2021	C. A.	2		2
76	73	22/09/2021	54362	22/09/2021	S. E.	2		2
77	34	08/09/2021	50914	08/09/2021	L. R.	2		2
78	134	08/10/2021	58099	08/10/2021	S. F.	1		1
	2	10/08/2021	45411	10/08/2021	I. M. V.	ESCLUSA		/
	3	11/08/2021	45509	11/08/2021	D. R. M.	ESCLUSA		/
	4	12/08/2021	45713	12/08/2021	Z. M.	ESCLUSA		/
	9	17/08/2019	46970	19/08/2021	M. V.	ESCLUSA		/
	11	25/08/2021	47759	25/08/2021	N. L.	ESCLUSA		/
	12	25/08/2021	47827	25/08/2021	C. M. V.	ESCLUSA		/
	14	25/08/2021	47831	25/08/2021	P. G.	ESCLUSA		/
	16	25/08/2021	47838	25/08/2021	G. G.	ESCLUSA		/
	17	25/08/2021	47841	25/08/2021	B. O.	ESCLUSA		/
	19	23/08/2021	47843	25/08/2021	G. A.	ESCLUSA		/
	20	30/08/2021	48724	30/08/2021	R. C.	ESCLUSA		/
	22	31/08/2021	49018	31/08/2021	P. M.	ESCLUSA		/

Graduatoria DEFINITIVA - COMUNE di LANCIANO BANDO del 9/8/2021

n° classificato	NUMERO DOMANDA COMUNE	DATA ARROGO COMUNE	PROTOCOLLO	DATA PROTOCOLLO	RICHIEDENTE	TOT. Punti/Condizioni oggettive Art.15 - A	TOT. Punti/Condizioni oggettive Art.15 - B	TOTALE PUNTI
	23	27/08/2021	49026	31/08/2021	P. G.	ESCLUSA	/	/
	26	02/09/2021	49601	02/09/2021	R. M. R.	ESCLUSA	/	/
	27	04/09/2021	50051	04/09/2021	K. A. K.	ESCLUSA	/	/
	28	27/08/2021	50052	04/09/2021	E. S.	ESCLUSA	/	/
	37	06/09/2021	50931	08/09/2021	D. S. L. P.	ESCLUSA	/	/
	40	07/09/2021	50940	08/09/2021	F. L.	ESCLUSA	/	/
	44	08/09/2021	50980	08/09/2021	G. L.	ESCLUSA	/	/
	45	09/09/2021	51455	10/09/2021	D. L. G.	ESCLUSA	/	/
	46	10/09/2021	51457	10/09/2021	P. C.	ESCLUSA	/	/
	50	10/09/2021	51581	10/09/2021	D. R. M. G.	ESCLUSA	/	/
	51	13/09/2021	51934	13/09/2021	D. M. L.	ESCLUSA	/	/
	57	14/09/2021	52340	14/09/2021	L. S.	ESCLUSA	/	/
	59	14/09/2021	52343	14/09/2021	D. C. P. L.	ESCLUSA	/	/
	60	15/09/2021	52652	15/09/2021	T. M.	ESCLUSA	/	/
	61	14/09/2021	52654	15/09/2021	S. G. A.	ESCLUSA	/	/
	62	15/09/2017	52656	15/09/2017	M. M. J. E.	ESCLUSA	/	/
	63	15/09/2021	52661	15/09/2021	D. L. L.	ESCLUSA	/	/
	70	20/09/2021	53407	20/09/2021	R. C. A.	ESCLUSA	/	/
	74	22/09/2021	54365	22/09/2021	S. G.	ESCLUSA	/	/
	75	22/09/2021	54366	22/09/2021	M. A.	ESCLUSA	/	/
	76	22/09/2021	54369	22/09/2021	B. M. I.	ESCLUSA	/	/
	78	22/09/2021	54372	22/09/2021	D. R. G.	ESCLUSA	/	/
	83	24/09/2021	55021	24/09/2021	T. A.	ESCLUSA	/	/
	85	27/09/2021	55460	27/09/2021	T. C.	ESCLUSA	/	/
	87	28/09/2021	55686	28/09/2021	G. A.	ESCLUSA	/	/
	88	28/09/2021	55687	28/09/2021	B. G.	ESCLUSA	/	/
	90	28/09/2021	55736	28/09/2021	R. L.	ESCLUSA	/	/
	91	30/09/2021	56634	01/10/2021	P. M.	ESCLUSA	/	/
	92	30/09/2021	56640	01/10/2021	M. L. F.	ESCLUSA	/	/
	95	29/09/2021	56680	01/10/2021	S. R.	ESCLUSA	/	/
	96	30/09/2021	56700	01/10/2021	A. R.	ESCLUSA	/	/
	97	30/09/2021	56732	01/10/2021	R. M.	ESCLUSA	/	/
	99	04/10/2021	56971	04/10/2021	R. I.	ESCLUSA	/	/
	108	05/10/2021	57418	05/10/2021	D. A.	ESCLUSA	/	/
	110	05/10/2021	57422	05/10/2021	D. A.	ESCLUSA	/	/
	111	07/10/2021	57836	07/10/2021	M. F. M. T.	ESCLUSA	/	/
	112	07/10/2021	57910	07/10/2021	L. A.	ESCLUSA	/	/
	115	06/10/2021	57998	07/10/2021	S. S.	ESCLUSA	/	/
	116	06/10/2021	58000	07/10/2021	C. M. F.	ESCLUSA	/	/
	118	07/10/2021	58002	07/10/2021	B. E.	ESCLUSA	/	/
	119	07/10/2021	58003	07/10/2021	C. C.	ESCLUSA	/	/
	126	07/10/2021	58020	07/10/2021	C. M.	ESCLUSA	/	/
	131	07/10/2021	58083	08/10/2021	C. L.	ESCLUSA	/	/
	132	07/10/2021	58086	08/10/2021	C. F.	ESCLUSA	/	/
	133	07/10/2021	58090	08/10/2021	F. D.	ESCLUSA	/	/
	135	08/10/2021	58100	08/10/2021	L. M.	ESCLUSA	/	/
	136	08/10/2021	58115	08/10/2021	D. R. V.	ESCLUSA	/	/
	137	08/10/2021	58145	08/10/2021	P. S.	ESCLUSA	/	/
	139	12/10/2021	58693	12/10/2021	D. R. M.	ESCLUSA	/	/

Tra i richiedenti con pari punteggio è stato effettuato il sorteggio in sede di graduatoria definitiva ai sensi dell'art. 9 L.R. 96/96.

La presente graduatoria definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 29 marzo 2023.

Lanciano, li 29/03/2023

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giulia Buccella



CITTÀ DI POPOLI
(PROVINCIA DI PESCARA)
STATUTO DEL COMUNE
(D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

POTERI E FUNZIONI

Il Comune di Popoli è Ente autonomo titolare di poteri e funzioni proprie, che esercita secondo i principi stabiliti dalle leggi generali della Repubblica ed in conformità al presente Statuto; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate, secondo il principio di sussidiarietà; il Comune ha ampia potestà regolamentare, nel rispetto della legge e dello Statuto, al fine di affermare il principio di democrazia nella gestione della comunità amministrativa.

ART. 2

TERRITORIO - GONFALONE – STEMMA

1. il Comune esplica le proprie funzioni e l'attività amministrativa nell'ambito dei confini territoriali che rappresentano il limite di efficacia dei propri provvedimenti. Il Comune si estende su una superficie territoriale di kmq. 34,34 e confina a nord con il Comune di Bussi ad est con il Comune di Tocco ad ovest con il Comune di San Benedetto in Perillis e a sud con i Comuni di Vittorito e Corfinio
2. La sede del Comune è in Popoli, Via Salita A. Di Cocco n. 10;
3. muove ogni iniziativa diretta a modificare il territorio comunale nel rispetto delle competenze trasferite alla Regione;
4. Nomina le borgate e le frazioni;
5. il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di "POPOLI"
6. Ha un proprio gonfalone ed uno stemma dei quali disciplina l'uso con apposito regolamento nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti ed associazioni operanti nel territorio e le relative modalità;
7. Lo stemma raffigura un Castello con porta arcuata a tutto sesto, finestrato con due finestre ugualmente arcuate, munito di tre torri merlate alla guelfa, con torre centrale più alta e più larga.

ART. 3

AUTONOMIA E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla costituzione, dalla carta Europea delle autonomie locali, dalla legge dello Stato e dallo Statuto, esercita la propria autonomia al fine

di rendere effettivo il diritto e la capacità di regolamentare ed amministrare sotto la propria responsabilità, e nell'interesse della comunità locale, che rappresenta, l'attività politica, economica e sociale, riconoscendo la partecipazione di tutti i cittadini, dei sindacati, delle altre organizzazioni sociali, a tali attività, quale condizione imprescindibile per promuovere lo sviluppo della vita democratica e la salvaguardia dei diritti di uguaglianza. A tal fine, nelle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire il progresso sociale, economico e culturale della Comunità. Il Comune si ispira ai principi della giustizia sociale e della solidarietà intesa come ideale per superare la solitudine e le situazioni di emarginazione presenti nel territorio. Salvaguarda i diritti fondamentali del cittadino, valorizza le tradizioni culturali e religiose e le vocazioni produttive, favorisce ogni iniziativa diretta a realizzare opportunità occupazionali, riconosce e favorisce l'azione responsabile della formazione sociale e del volontariato, assegna un ruolo preminente e centrale alla dignità di ogni suo cittadino. In tal senso si adopera per il recupero e l'integrazione sociale delle categorie socialmente svantaggiate, e garantire l'istruzione e a promuovere la formazione professionale quale strumento sociale per l'incremento delle opportunità professionali e per favorire la riconversione produttiva.

2. Il Comune considera essenziale il concorso e la partecipazione di altri enti locali o enti pubblici esistenti sul territorio o altri organismi locali per l'esercizio di alcune particolari funzioni in ambiti territoriali adeguati, attuando forme di decentramento, di associazione, cooperazione e collaborazione, secondo le norme della legge e dello Statuto.

ART. 4

SERVIZI SOCIALI

1. Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie predeterminate.
2. Assicura in particolare, servizi sociali fondamentali agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
3. Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione con particolare riguardo all'abitazione, alla promozione culturale, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative, all'impiego del tempo libero ed al turismo sociale. Il Comune nell'ambito delle funzioni di propria competenza promuove e favorisce attività sportive e ricreative quale strumento di sviluppo psicofisico del cittadino e a tale scopo:
 - incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico;
 - favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti nel territorio;

- promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti ed associazioni ai sensi dell'art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Concorre ad assicurare, con l'unità sanitaria locale, la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione ed al controllo nei limiti di competenza della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati.
 5. Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri enti preposti alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione del Comune.
 6. Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture ed a facilitare il diritto allo studio ed in particolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico; assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie i servizi di sviluppo organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazioni di svantaggio.
 7. Il Comune anche in collaborazione con la Provincia assicura d'intesa con le istituzioni scolastiche iniziative relative a:
 - Educazione degli adulti;
 - Interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
 - Azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;
 - Azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale
 - Interventi perequativi;
 - Interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute;
 - Tutela e valorizza per quanto di propria competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, anche promuovendo la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

ART. 5

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico della comunità locale.
2. Istituisce regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale ed al fine di tutelare il consumatore;

3. Favorisce l'associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la formazione professionale legata alle tradizioni del territorio;
4. Apprezza e gestisce aree attrezzate per l'insediamento di imprese industriali ed artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale comunale;
5. Promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali; al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro;
6. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo un'ordinata espansione delle attrezzature, dei servizi turistici e ricettivi e la valorizzazione delle componenti;
7. Attua interventi per la protezione della natura con la collaborazione della Regione e vigila sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

ART. 6

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune determina, per quanto di sua competenza e nel rispetto del piano urbanistico territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l'eliminazione di particolari fattori di inquinamento pur salvaguardando le attività produttive locali;
2. Garantisce che l'assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture sociali, impianti industriali e commerciali;
3. Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non al fine di garantire l'utilità pubblica e l'uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica;
4. Organizza, all'interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e che garantisca la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo, anche il superamento delle barriere architettoniche.
5. Promuove e coordina anche d'intesa con la Provincia, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico sociale, culturale e sportivo e propone interventi mirati ad assicurare una migliore viabilità del territorio tutto.
6. Nell'ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di calamità naturali.

ART. 7

LIMITE ALLE FUNZIONI

Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative nelle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità amministrata.

ART. 8

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di trasparenza ed economicità, di efficacia ed efficienza nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al fine di assicurare lo snellimento dell'azione amministrativa ed un livello ottimale di servizi ai cittadini;
2. Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni;
3. Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.
4. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni delle determinazioni dirigenziali ed accessione degli atti di liquidazione, delle ordinanze, dei manifesti, e degli atti che devono essere portati a conoscenza dei cittadini.
5. Le deliberazioni degli organi collegiali (Giunta e Consiglio) e le determinazioni dirigenziali devono essere pubblicate nel loro testo integrale: (la pubblicazione dovrà avvenire anche sul sito Internet Comune)
6. I provvedimenti di cui al comma I del presente articolo, ove per produrre gli aspetti loro propri debbono essere notificati ai destinatari, dovranno specificare la indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere oltre che del responsabile del procedimento.

ART. 9

PROGRAMMAZIONE

1. Il Comune per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione

mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

2. Prevede, assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.
3. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
4. Partecipa, nei modi e forme stabilite dalla legge Regionale alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 10

L'INFORMAZIONE

1. Il Comune riconosce fundamentalmente l'istituto dell'informazione e cura a tal fine l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei per portare a conoscenza programmi, decisioni ed atti di particolare rilevanza comunale.
2. Periodicamente relazione sulla sua attività, organizza conferenze, incontri, stabilisce, altresì rapporti permanenti con gli organi di informazione, anche audio visivi ed istituisce forme di comunicazione che consentano all'intera comunità locale di esprimere le proprie esigenze.
3. Attua ed assicura la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini.
4. Il Comune, assicura, anche attraverso l'ufficio Relazioni con il Pubblico, l'assistenza necessaria ai cittadini.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONI DEL COMUNE

CAPO I

ART. 11

ORGANI

Sono organi del Comune:

- Il Consiglio Comunale
- La Giunta Municipale
- Il Sindaco

CAPO II

ART. 12

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo, di programmazione normative e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale è organo dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione ed il raccordo con la programmazione regionale, statale e comunitaria.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

ART. 13

ATTRIBUZIONE DEL CONSIGLIO

Spetta al Consiglio Comunale, senza possibilità di delega ad altri organi:

- Deliberare gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali e la loro revisione;
- Approvare i regolamenti comunali e detta i criteri generali in materia eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Stabilire i criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Formulare i programmi generali e settoriali e le relazioni previsionali e programmatiche;
- Approvare il programma dei lavori pubblici da eseguire nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati nel bilancio e disponibili secondo le indicazioni contenute nell'art. 14 della legge 11.2.1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni alla cui disciplina restano, altresì, vincolate le modalità di attuazione. Il programma triennale, da affiggere all'albo pretorio per la durata di giorni 60 consecutivi, redatto secondo lo schema tipo definito dal Ministero dei LL.PP., deve essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti e diverrà operativo con l'emanazione del regolamento attuativo;
- Approvare il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni;
- Approvare il conto consuntivo;
- Approvare i piani territoriali ed urbanistici ed i relativi strumenti esecutivi, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe ad essi; Formulare pareri da rendere nelle materie di cui ai precedenti punti 5),6),7),8);
- Approvare le convenzioni con altri Comuni e quelle fra Comune e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative
- Deliberare l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- Determinare l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi;
- Deliberare la partecipazione del Comune a società di capitali;
- Affidare attività o servizi, non rientranti tra quelli pubblici locali, a soggetti pubblici e privati mediante convenzione;
- Istituire (e disciplinare) l'ordinamento dei tributi, delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e le relative variazioni, non di carattere automatico;
- Stabilire gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- Approvare le delibere relative alla contrattazione di mutui non previste espressamente in atti fondamentali e all'emissione di prestiti obbligazionari;
- Deliberare le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi di carattere continuativo;
- Deliberare gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti di programmazione annuale del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, non rientrino nella

ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o altri funzionari dirigenti;

- Definire gli indirizzi generali per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni nonché effettuare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati;
- Decidere sulle condizioni di ineleggibilità, di incompatibilità e decadenza dei consiglieri eletti secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Discutere ed affrontare gli indirizzi generali di Governo, comunicati dal Sindaco, nella seduta successiva;
- Deliberare le nomine ed adottare ogni altro provvedimento di carattere amministrativo per il quale la legge stabilisca la specifica competenza del Consiglio;
- Istituire le commissioni consiliari, determinandone il numero e le competenze;
- Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituisce al proprio interno commissioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'Amministrazione, con la presidenza alla minoranza;
- Nella commissione d'indagine devono essere rappresentanti proporzionalmente tutti i gruppi consiliari presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari;
- La Commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti afferenti l'indagine da svolgere e conclude con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La comunicazione può anche presentare due relazioni: una di maggioranza ed una di minoranza;
- il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori
- La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio Comunale nei termini assegnati in sede di nomina delle Commissioni per la valutazione di competenza;
- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alla variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 14

ELEZIONI E DURATA

1. Il Consiglio Comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla Legge dello Stato.
2. La durata, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla Legge.
3. Il Consiglio Comunale è presieduto da un consigliere eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente sono attribuiti, fra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio e ove anche questi sia assente od impedito dal Consigliere anziano.
4. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.L.gs 18/8/2000 n. 267 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri Comunali ai sensi del comma 11 del medesimo articolo.
5. Salvo i casi di sospensione e di scioglimento il Consiglio Comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali a adottare gli atti urgenti ed inderogabili. La valutazione della sussistenza dei presupposti dell'urgenza e della improrogabilità, compete al consiglio stesso.
6. Sono considerati atti urgenti ed improrogabili:
 - o le variazioni di bilancio ritenute urgenti;
 - o la ratifica delle deliberazioni d'urgenza adottate dalla Giunta Comunale, i piani economico-finanziari che costituiscono presupposto per l'approvazione di progetti unitari per i quali vi sono termini di scadenza;
 - o provvedimenti relativi alla trasformazione e soppressione di consorzi per i quali sia intervenuta diffida del Prefetto;
 - o ogni altro provvedimento di competenza del Consiglio Comunale che lo stesso dichiara urgente ed improrogabile.

ART. 15

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione;
2. Essi rappresentano il Comune senza vincolo di mandato;
3. hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;

4. hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal regolamento comunale;
5. hanno, inoltre, diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dal Comune stesso, tutte le nozioni ed informazioni in loro possesso ed utili all'espletamento del mandato;
6. i diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo regolamento;
7. i consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori della commissioni delle quali fanno parte;
8. essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
9. i consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio;
10. tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 della legge 15.10.1993 n. 415;
11. Le indennità dei consiglieri sono stabilite dalla legge;
12. A ciascun consigliere comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il compito di riferire al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio stesso atti di sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune;
13. Il Comune solleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri il Segretario ed i dipendenti comunali che in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato;
14. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del C.C.;
15. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti;
16. Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione nel rispetto della distinzione fra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti;
17. Con modalità da determinarsi nel regolamento del Consiglio può essere trasformato a richiesta il gettone di presenza in indennità di funzione;

ART. 16

CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

1. I consiglieri comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di morte, di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza o dimissioni.
2. Il consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. Ogni consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del regolamento interno, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
4. Con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre 10 giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separata deliberazione seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta da protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del T.U. n. 267/2000;
6. Nel caso di sospensione dall'incarico di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 143 del T.U. n. 267/2000, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 17

PRIMA ADUNANZA E CONVOCAZIONE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. In tale seduta il Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti procede all'elezione del Presidente del Consiglio e alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza. Indi riceve i nomi dei componenti della Giunta Municipale e del Vice Sindaco.
3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio che appena avvenuta lo abilita a presiedere l'assemblea.

ART. 18

LINEE PROGRAMMATICHE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Entro i successivi sessanta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia. Ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. È facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato del Sindaco le linee programmatiche.
3. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni proposte.
4. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno ventiquattro ore.
5. Per le modalità di convocazione si applicano le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
6. La convocazione, altresì, può essere disposta coattivamente nei casi e con le modalità previste dalla Legge.

ART. 19

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a. ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b. predispose l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio, su richiesta del Sindaco, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o dei singoli Consiglieri

- secondo le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- c. convoca il Consiglio;
 - d. attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni;
 - e. fissa la data delle riunioni del Consiglio in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi;
 - f. apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare; ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio stesso che lo presiede e da due consiglieri eletti dal Consiglio, di cui uno fra le opposizioni. Il Sindaco ha facoltà di partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza.
 3. Per l'elezione dei due consiglieri di cui al precedente comma, ogni consigliere comunale vota per un solo nome. Sono eletti i consiglieri, di cui uno delle opposizioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
 4. L'Ufficio di Presidenza collabora col Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; predispone il calendario di attività del Consiglio in caso di mancato accordo fra i presidenti dei gruppi; organizza l'attività del Consiglio e delle Commissioni; si pronuncia sulle questioni di interpretazione del regolamento interno; propone al Consiglio le modifiche e le aggiunte al regolamento interno del Consiglio e delle Commissioni, anche sulla base delle iniziative dei Consiglieri.
 5. Le norme relative alla costituzione, al funzionamento ed ai poteri dell'Ufficio di Presidenza sono contenute, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, nel Regolamento dell'Ufficio di Presidenza approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche di detto Regolamento.

ART. 20

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Il regolamento del consiglio comunale fissa il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute che non può essere inferiore alla metà dei consiglieri assegnati in prima convocazione senza contare a tal fine il Sindaco e di n. 4 consiglieri in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Le adunanze hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce votazione segreta.
5. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa di diritto il Segretario Generale, che svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
7. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Generale.
8. Le norme relative al funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute, per quanto non previsto dalla Legge e dal presente Statuto, nel Regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche del Regolamento.

ART. 21

COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
2. Le commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamenti e di deliberazioni del Consiglio Comunale.
3. Le commissioni deliberano a maggioranza, purché sia almeno presente la metà dei componenti
4. Il Sindaco e gli assessori, questi ultimi per le materie delle loro singole competenze, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta ai lavori delle commissioni, senza, comunque avere diritto di voto.
5. Commissioni speciali possono, altresì, essere costituite per svolgere inchiesta sull'attività amministrativa del Consiglio e della Giunta.
6. Il Consiglio può stabilire che per determinati atti siano attribuite alle commissioni poteri redigenti. In tal caso la proposta, inseguito all'approvazione da parte della commissione, viene rimessa al Consiglio che lo pone in votazione solo nella sua interezza.

CAPO III

ART. 22

LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune con competenza generale.
2. Esercita, altresì, funzioni di promozione, di iniziativa di attuazione degli indirizzi generali.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali:
 - o La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede.
 - o In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore anziano per età.
 - o La Giunta compie gli atti di amministrazione che siano riservati per legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei dipendenti apicali; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. Spetta alla Giunta:
 - o Dare esecuzione ai provvedimenti del Consiglio.
 - o Predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il conto consuntivo che devono essere depositati presso la segreteria comunale secondo le norme del vigente regolamento di contabilità.
 - o Adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali approvati dal Consiglio, nel rispetto degli indirizzi fissati.
 - o Adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e sullo stato giuridico; approvare le piante organiche e le relative variazioni e bandire i concorsi per l'assunzione di personale;
 - o nominare le commissioni giudicatrici dei concorsi e recepire i relativi atti;

- Deliberare, nei casi di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica nei termini previsti dal regolamento di contabilità;
- Provvedere all'approvazione ed esecuzione dei progetti di opere pubbliche, sempre che esistano concreti mezzi di finanziamento.
- Deliberare, previo parere favorevole della commissione consiliare competente, la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- Deliberare l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori e dipendenti o a terzi con l'osservanza ed i limiti stabiliti dalle leggi;
- Attuare le deliberazioni adottate dal Consiglio in materia di servizi pubblici, enti aziende ed organismi istituiti dal Comune e da esso dipendenti o sovvenzionati, provvedendo agli adempimenti di vigilanza, anche sulle società a partecipazione comunale con l'osservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Deliberare in materia di liti attive e passive, in materia di transazioni e rinunce non riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.
- Approvare i contratti nel rispetto delle modalità e procedure previste dal relativo regolamento.

ART. 24

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un massimo di n. 4 assessori tra cui il vice Sindaco nominato dal Sindaco fra i Consiglieri Comunale e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. Il numero degli assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli assessori previsti nel presente statuto. La nomina ad assessore ha efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'accettazione della carica. Gli assessori non consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.

Non possono far parte della Giunta i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

ART. 25

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare, la sostituzione dell'assessore dimissionario revocato deve avvenire entro 15 giorni dal provvedimento di revoca o dalla acquisizione al protocollo delle dimissioni dell'assessore.
4. Le adunanze sono convocate dal Sindaco o in caso di assenza e/o impedimento dello stesso, dal vice Sindaco ed in assenza anche di quest'ultimo dall'assessore più anziano di età.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, dopo l'entrata in vigore della legge 25.03.1993, n. 81, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. Il terzo mandato del Sindaco è ammesso se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e sei mesi ed un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

ART. 26

PARI OPPORTUNITÀ

In sede di nomina degli assessori, il Sindaco, in applicazione dei principi normativi, opera garantendo la presenza di almeno un componente di sesso femminile

Qualora nella maggioranza non esistono consiglieri di sesso femminile o, se esistono, il loro numero non consente il rispetto della percentuale di cui al comma precedente, la presenza delle donne in Giunta sarà nell'ordine o totalmente assente o inferiore a quella prescritta.

ART. 27

ESIMENTI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Con espresso richiamo ed in applicazione dell'art. 67 del Testo Unico 267/2000, relativamente alla potestà statutaria, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Sindaco, assessore, anche esterno, e consigliere comunale del Comune di Popoli, gli incarichi e/o le funzioni, anche di rappresentanza e di amministrazione, conferiti al Sindaco, agli assessori, anche esterni e ai consiglieri comunali del Comune di Popoli presso Enti, Aziende, Consorzi e Società di capitali, alla cui costituzione o al cui funzionamento partecipa il Comune di Popoli in forma o quota minoritaria

ART. 28

ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. A ciascun assessore sono assegnate, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 25, funzioni organicamente ordinate per materia e la responsabilità politico amministrativa, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto. Egli firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e sempre che l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto, dal regolamento o da disposizioni di legge, al Segretario Comunale o ai funzionari.
3. Il Sindaco attribuisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco al fine di assicurare la sostituzione del Sindaco in caso di assenza, impedimento o vacanza per altri motivi.
4. In mancanza del Sindaco o del Vice Sindaco svolge le relative funzioni l'assessore più anziano di età.
5. La Giunta Comunale risponde del proprio operato il Consiglio Comunale e gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti emanati nell'ambito delle rispettive competenze.
6. La procedura per la formazione delle deliberazioni della Giunta sono stabilite nel regolamento di cui al successivo comma.
7. La Giunta adotta un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attività.

ART. 29

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
2. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.
3. Alle sedute della Giunta possono intervenire i revisori dei conti su esplicito invito del Sindaco o su motivata richiesta degli stessi la cui presenza viene riportata a verbale negli atti deliberativi adottati.
4. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi, ed il personale, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della determinazione adottata, salvo i casi di cui all'art. 3, comma 2, della legge 241 (atti normativi o a contenuto generale).

5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.
6. Il segretario Comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute e sottoscrive i verbali delle stesse unitamente al presidente della seduta.

ART. 30

MOZIONE DI SFIDUCIA

Il voto del C.C. contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni del Sindaco. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto.

ART. 31

DIMISSIONI- SCADENZE- DECESSO-SOSPENSIONE- RIMOZIONE O IMPEDIMENTO DEL SINDACO

Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15 – comma 4 bis – della legge 19.3.1990 n.55, come modificato dall'art. 1 della legge 18.1.1992, n.16.

ART. 32

FUNZIONI E COMPETENZE

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Conferisce, ove lo ritenga, delega delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori dandone comunicazione al Prefetto ed al Consiglio Comunale.

Al Sindaco in particolare spetta:

- Convocare e presiedere il Consiglio, se non eletto il Presidente, e la Giunta Comunale, fissandone l'ordine del giorno e la data della adunanza;
- rappresentare l'Ente anche in giudizio;

- promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
- coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli assessori;
- sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché l'esecuzione degli atti;
- sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune;
- coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- convocare comizi per i referendum comunali;
- nominare i responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità e procedure stabilite sullo ordinamento degli stessi;
- attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato regolamento sulla base dei principi fissati negli artt. 51 e 51 bis della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche;
- attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel regolamento e nel rispetto dei principi stabiliti dal comma 7 dell'art. 51 della legge 142/90 e dal comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti;
- promuovere gli accordi di programma;
- attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti inquadrati nella 4° q.f. ;
- emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblico quale rappresentante della comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.

ART. 33

ALTRE ATTRIBUZIONI

1. Il Sindaco quale ufficiale di Governo, sovrintende:
 - Alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - Allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Il Sindaco, altresì, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali all'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
3. In caso di emergenza collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico, acustico o in presenza di circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e di intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate agli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

ART. 34

GIURAMENTO E DISTINTIVO

Il Sindaco proclamato eletto, presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione Italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ART. 35

VICESINDACO

Il Vicesindaco è designato dal Sindaco tra gli assessori, contestualmente alla nomina della Giunta.

Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis legge n.55/90 e successive modifiche.

In mancanza di Vicesindaco esercita le relative funzioni l'assessore più anziano di età.

Se vicesindaco è designato un assessore non consigliere, la presidenza del Consiglio in caso di assenza del Sindaco sarà assunta dal consigliere anziano.

TITOLO III - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ART. 36

ISTITUTI

1. Sono istituti della partecipazione:

- L'iniziativa popolare;
- Gli organismi di partecipazione e consultazione;
- Il referendum consultivo
- La partecipazione al procedimento amministrativo;
- L'azione popolare;
- Il diritto di accesso e di informazione agli atti amministrativi;
- Il difensore civico;
- Il consiglio comunale dei ragazzi

CAPO II

INIZIATIVA POPOLARE

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

ART. 37

INIZIATIVA POPOLARE

1. Tutti i cittadini, le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali possono presentare, nel campo dei servizi sociali, dello sviluppo economico e dell'assetto del territorio, proposte di interventi di interesse generale;
2. Possono rivolgere, altresì, istanze e petizioni per chiedere provvedimenti o prospettare l'esigenza di comuni necessità;
3. Le proposte articolate, previo parere della commissione consiliare che ha la facoltà di ammettere alla discussione delle proposte una delegazione dei presentatori, sono in ogni caso sottoposte all'esame del C.C. entro tre mesi dalla loro presentazione, con precedenza su ogni altro argomento.
4. Le organizzazioni sindacali e le formazioni sociali possono rivolgere anche interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta, a seconda delle loro competenze.
5. Il regolamento del Consiglio Comunale fermo restando quanto previsto nel precedente terzo comma, prevede modalità, e termini per la presentazione, accettazione ed esame delle proposte, delle istanze, delle petizioni e delle interrogazioni;

ART. 38

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

1. Il comune favorisce e valorizza le libere forme associative e promuove la formazione di organismi di partecipazione, anche su basi di quartiere o di frazione, al fine di consentire l'effettiva possibilità di intervenire in sede consultiva in un provvedimento amministrativo e più in generale nei vari momenti dell'attività amministrativa.
2. Tali organismi, sia direttamente che attraverso i loro rappresentanti, concorrono in particolare nella gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, nonché nei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
3. Il Comune può deliberare la consultazione di particolari categorie o settore della comunità locale su provvedimenti sia di loro interesse sia di interesse generale riguardanti i programmi ed i piani.
4. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere la elezione del C.C. dei ragazzi;
5. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - o Politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed anziani, rapporti con l'UNICEF e Telefono Azzurro.
6. Il regolamento stabilisce modalità e termini per l'esercizio di tali istituti nonché l'elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi.

ART. 39

LA CONSULTA

1. Il presente statuto istituisce la consulta al fine di valutare le problematiche dei quartieri o frazioni;
2. La stessa è composta da n. 3 consiglieri di maggioranza e da n. 1 consigliere di minoranza e da 2 componenti diversi fra loro della società civile da scegliere tra rappresentanti di Enti, associazioni iscritte nell'apposito albo, esponenti di attività produttive, sociali, culturali o altre attività operanti sul territorio di Popoli in possesso di requisiti di eleggibilità a consigliere comunale che ne facciano espressa richiesta eletti dal C.C. a scrutinio segreto. Nella prima seduta convocata e presieduta dal Sindaco viene eletto il Presidente della consulta tra i componenti esterni al C.C.
3. Funge da segretario della consulta un dipendente comunale incaricato dal Sindaco;
4. La consulta ha il compito di proporre e promuovere iniziative culturali, scientifiche, sportive e ricreative che possono contribuire alla crescita civile e sociale della Comunità dei quartieri. La consulta inoltre proporrà iniziative volte alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'ambiente.
5. La consulta può formulare proposte di provvedimenti alla Giunta o al Consiglio Comunale
6. La consulta si esprime anche sulle questioni che la Giunta ed il Sindaco intendano sottoporre al loro preventivo parere, concernenti temi di rilevante interesse che possano rappresentare utile supporto alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale o della Giunta.
7. L'elezione dei componenti esterni della Consulta avviene mediante indicazione delle associazioni o dei diretti interessati ad essere muniti di requisiti di legge per lo svolgimento della propria attività e le associazioni dovranno essere regolarmente iscritte all'albo istituito ai sensi dell'art. 46 del presente statuto.
8. Il funzionamento della stessa è disciplinato con norme dettate al proprio interno.

CAPO III

ART. 40

I REFERENDUM

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati può deliberare l'indizione di referendum consultivi, propositivi o abrogativi della comunità locale interessata a determinati provvedimenti di interesse generale ed in materia di esclusiva

- competenza locale, salvo i limiti di cui al successivo articolo. I referendum abrogativi dovranno interessare i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale.
2. È indetto, altresì, referendum su questioni interessanti l'intera comunità locale e nelle materie di cui sopra quando lo richiedono un decimo degli iscritti nelle liste elettorali della popolazione.
 3. La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validi.
 4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per oggetto la proposta sottoposta a referendum.
 5. Il regolamento determina le ulteriori modalità di attuazione, disciplinando anche il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum.

ART. 41

LIMITI AL REFERENDUM

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio al provvedimento.
3. hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora il provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 41BIS

CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Anche ai fini dell'art. 12, comma 6 b-bis della L.R. n. 143/1997 è istituita, quale forma di partecipazione popolare, la consultazione della Popolazione. Tale forma di consultazione pubblica sarà oggetto di apposita disciplina regolamentare, che potrà prevedere forme di consultazione anche telematiche, secondo modalità che garantiscano la massima partecipazione, in relazione ad argomenti di interesse generale o specifico, con la finalità di raccogliere la pluralità delle opinioni e sottoporle all'attenzione discrezionale dell'Amministrazione comunale. Non può essere promossa consultazione nei seguenti casi:

- quando riguardi materia non rientrante nelle attribuzioni del Comune;
- quando sia in contrasto con la Costituzione, con le disposizioni di Legge o con lo Statuto

CAPO IV

INIZIATIVA POPOLARE

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 42

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Il comune e gli enti ed aziende dipendenti, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, ovvero di opportunità, sono tenuti a comunicare, con le modalità previste dal successivo articolo, l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenire.
2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento di cui al precedente comma la notizia dell'inizio del procedimento è comunicata, altresì, ai soggetti diversi dai suoi diretti destinatari, individuati o facilmente individuabili, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Hanno facoltà di intervenire nel procedimento i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, legalmente riconosciuti, qualora dal provvedimento possa loro derivare un pregiudizio.
4. I soggetti di cui ai precedenti commi hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti, con l'obbligo di valutazione qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ART. 43

COMUNICAZIONE

1. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti, secondo le norme previste dal regolamento, provvedono a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:
 - oggetto del procedimento promosso;
 - ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
2. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al precedente comma debbono essere resi noti mediante forme di pubblicità idonee.

ART. 44

ACCORDI-RECESSI-CONTROVERSIE

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del precedente art. 42 senza pregiudizio dei diritti di beni, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, possono concludersi accordi con le modalità previste dal regolamento con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi di cui al presente articolo, debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto comparabili.
3. Gli accordi sostitutivi dei provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi, secondo le modalità previste dal relativo regolamento.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, correlazione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

ART. 45

LIMITI AL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano, altresì, ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.
3. Per quanto non sia direttamente stabilito dalla legge e dal presente statuto, le ulteriori norme in materia di procedimento amministrativo di responsabili dei procedimenti e di semplificazione delle procedure sono disciplinate dal relativo regolamento.

ART. 46

ASSOCIAZIONISMO – STATO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tale scopo istituisce l'atto delle associazioni del Comune di Popoli. Possono essere iscritte all'Albo tutte le associazioni che operano sul territorio comunale comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunali.
3. Per ottenere l'iscrizione è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto, del bilancio, comunicanti la sede, il nominativo del legale rappresentante e tutti i dati identificativi della stessa.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con il dettato costituzionale, con le norme vigenti e il presente statuto o aventi fini di lucro.
5. Le associazioni iscritte devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Ciascuna associazione iscritta ha diritto ad accedere a dati di cui è in possesso l'amministrazione per lo svolgimento della propria attività di settore ed essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui opera ed in merito alle iniziative amministrative che incidono sull'attività amministrativa.

CAPO V

ART. 47

L'AZIONE POPOLARE

1. Ciascun elettore può far valere, in qualsiasi sede giudiziaria, le azioni ed i ricorsi che spettino al Comune.
2. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune, costituendosi in giudizio, abbia aderito alle azioni o ricorsi promossi dall'attore. In tal caso le spese saranno a carico del Comune.
3. Le associazioni ambientaliste, riconosciute con decreto del Ministero dell'Ambiente, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario in materia di danno ambientale che spettano al comune. L'eventuale riconoscimento è liquidato in favore dell'ente e le spese procedurali in favore o a carico dell'associazione.

ART. 48

IL DIFENSORE CIVICO

1. È istituito nel Comune l'ufficio del difensore civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa del Comune, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni, la revoca ed i campi di intervento del Difensore Civico.
4. Il Comune, ai sensi della legislazione vigente, ha facoltà di stipulare apposita convenzione con la Regione, oppure promuovere e partecipare a forme associative e di cooperazione intercomunale e altri soggetti pubblici della Provincia per l'istituzione dell'ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito regolamento.

CAPO VI

IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE STRUTTURE E SERVIZI

ART. 49

DIRITTO DI ACCESSO

1. Il Comune di Popoli, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorire lo svolgimento corretto ed imparziale, riconosce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente e dal relativo regolamento;
2. Ai fini del presente articolo è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso si esercita, concretamente anche mediante esame ed estrazione di copie dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, previo pagamento del costo di riproduzione, nonché dei diritti di ricerca e visura e fatte salve le disposizioni in materia di bollo.
4. Il diritto di accesso si esercita anche nei confronti degli Enti ed aziende dipendenti nonché dei concessionari dei pubblici servizi.
5. Il Comune assicura, altresì, col relativo regolamento, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

ART. 50

LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o dei legali rappresentanti degli enti ed aziende dipendenti, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo, comunque, agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere le loro posizioni giuridiche.
2. Il relativo regolamento individua, tra l'altro, le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nella propria disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al precedente comma.

ART. 51

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

1. Gli atti amministrativi sono pubblici;
2. Nell'ambito dei principi generali fissati dal precedente art. 10 e di quelli contenuti nel Capo IV, il regolamento comunale stabilisce le forme di pubblicità che, oltre alla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, nei modi previsti dalla legge, ed alla notificazione ai diretti interessati, rendendo effettiva la conoscenza degli atti amministrativi di interesse generale al più ampio numero di cittadini;
3. Il Comune istituisce apposito ufficio al fine di garantire a tutti i cittadini, singoli o associati, l'accesso alle informazioni relative alle strutture ed ai servizi dell'Ente, nonché all'attività amministrativa ed in particolare all'esatta informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che, comunque li riguardano.
4. Il diritto è esteso in generale, a tutte le informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, ivi compresa la consultazione delle leggi, delle raccolte della G.U. della Repubblica del B.U.R.A. e dei regolamenti comunali.

TITOLO IV - MODIFICHE TERRITORIALI – DECENTRAMENTO

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

CAPO I

ART. 52

MODIFICHE TERRITORIALI

Il Comune, nelle forme previste dalla legge regionale a norma degli artt. 117 e 133 della Costituzione, può assumere ogni iniziativa per promuovere la modifica della circoscrizione territoriale comunale e provinciale, nonché la fusione con altri comuni contigui.

TITOLO V - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

CAPO I

ORGANIZZAZIONE UFFICI E PERSONALE

ART. 53

PRINCIPI GENERALI AMMINISTRATIVI

1. L'attività amministrativa e regolamentare del Comune è ispirata ai principi dell'art. 9 del presente statuto, privilegiando, in conformità al dettato normativo, la funzione di indirizzo, coordinamento e controllo, per esigenze di carattere unitario spettante agli organi elettivi e riservando quella gestionale-amministrativa alla responsabilità della spesa burocratica dirigenziale, per l'attuazione degli obiettivi secondo i termini di efficienza ed efficacia dell'azione, nonché di produttività. Essa è improntata inoltre ai seguenti principi:
 - Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - Un'attribuzione di responsabilità strettamente collegata al grado di autonomia decisionale ed una individuazione della produttività e del grado di efficienza dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - Il superamento della rigida separazione delle competenze nelle divisioni del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità e della massima collaborazione fra uffici;
 - Favorire l'avvicinamento del cittadino alla Pubblica Amministrazione attraverso studio, la conoscenza dei bisogni collettivi avendo di mira un elevato grado di soddisfazione per l'utenza.
2. Nell'azione amministrativa e nell'organizzazione del lavoro e dei servizi fanno il rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente statuto, nonché di buon andamento e imparzialità, il Comune assicura il diritto di informazione, lo snellimento e semplificazione delle procedure per il miglioramento dell'organizzazione e dei servizi.

ART. 54

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI

1. L'organizzazione degli uffici e servizi è uniformata a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e si fonda su principi di partecipazione, trasparenza, efficacia, efficienza, imparzialità, professionalità, responsabilità e su quello della separazione tra funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e funzioni di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale, ai responsabili dei servizi ed al personale dipendente dall'amministrazione comunale. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
2. I responsabili apicali dei servizi rispondono direttamente dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione e dal raggiungimento degli obiettivi in termini di

qualità, quantità e tempestività, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione. A tal fine essi compiono tutti gli atti necessari per il conseguimento degli obiettivi che implicano esercizio di discrezionalità tecnica secondo le disposizioni del regolamento.

3. All'inizio di ogni anno e, comunque, entro i termini e con le procedure fissate dal regolamento di contabilità e/o dal regolamento degli uffici e servizi, anche ai fini della verifica dei risultati, i responsabili delle strutture apicali presentano una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dalla propria struttura e dalle singole articolazioni interne.
4. Il nucleo di valutazione, esaminata detta relazione, verifica i risultati di gestione e riferisce entro i termini fissati dal regolamento, al Sindaco con apposito rapporto con cui vengono evidenziati i risultati della gestione.

ART. 55

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco:
 - Svolge compiti di collaborazione nei confronti del Sindaco, della Giunta, del Consiglio e nell'ambito delle attribuzioni affidate a ciascun organo;
 - Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi organi e dei responsabili apicali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti e, ove richiesto, esprimere il parere di conformità sui procedimenti di detti organi;
 - Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali e ne coordina l'attività;
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - Roga i contratti del Comune, autentica scritture private e atti nell'interesse del Comune;
 - Esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
 - Svolge funzioni di Direttore Generale se conferitegli dal Sindaco nel caso in cui non fosse stata stipulata con altri comuni convenzione per la nomina dello stesso direttore generale in una persona interna agli enti interessati;
 - Studia i problemi di organizzazione, di razionalità e semplificazione delle procedure, delle nuove tecniche e metodologie di lavoro con formalizzazione di progetti o

adozioni di disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economica di gestione, con riferimento anche al rapporto costi-benefici;

- Partecipa, ove richiesto, alle riunioni delle commissioni consiliari con funzioni referenti o consultive;
- Coordina l'orario di lavoro dei dipendenti in funzione dell'orario di servizio;
- Acquisisce il deposito delle mozioni di sfiducia al Sindaco e/o alla Giunta e delle dimissioni del Sindaco e degli Assessori;
- Provvede ad ogni altro adempimento previsto dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti;
- Sostituisce gli apicali di settore, per quanto di competenza, nel caso di vacanza del posto o in assenza o impedimento del titolare in tutti i compiti assegnati dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 56

VICE SEGRETARIO

La dotazione organica del personale dovrà prevedere un Vice Segretario Comunale.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario comunale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 57 (SOPPRESSO)

DIRETTORE GENERALE

ART. 58

ATTRIBUZIONE DEI RESPONSABILI DI SETTORE

1. Ai responsabili di settore, nominati con decreto del Sindaco, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale tra cui in particolare, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi:
 - La presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - La responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

- La stipulazione dei contratti;
 - Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa la assunzione di impegni di spesa;
 - Gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - Agli stessi sono attribuiti tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento, riduzione in pristino di competenza comunale, i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale ivi compresi i decreti di occupazione d'urgenza e di esproprio.
2. È pure compito dei responsabili apicali:
- Esprimere i pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 della Dlvo 267/2000
 - Adottare gli atti di determinazione di propria competenza;
 - Svolgere ogni altro compito assegnato da leggi e regolamenti;
 - Ove il comune si avvalga, secondo i criteri e le modalità fissate dal regolamento, della possibilità di conferire incarichi dirigenziali di alta specializzazione o dell'area direttiva, a tempo determinato e al di fuori della dotazione organica contestualmente all'incarico deve essere operato lo scorporo delle funzioni di cui, eventualmente, sono titolari i funzionari responsabili delle strutture organizzative interessate.

ART. 59

DIRITTI E DOVERI DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di propria competenza e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è direttamente responsabile verso il responsabile del servizio, il direttore e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

ART. 60

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune, per la gestione dei servizi pubblici, riservati in via esclusiva dalla legge e che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, può ricorrere alle seguenti forme:

A. Servizi pubblici privi di rilevanza industriale:

- Gestione in economia
- Gestione in Amministrazione diretta
- Gestione mista con appalto di servizi

B. Concessione a terzi;

C. Gestione mediante affidamento diretto:

- A mezzo istituzione;
- A mezzo azienda speciale
- A mezzo società di capitali
- A mezzo società per azioni e partecipazione minoritaria

D. Per i servizi culturali e del tempo libero:

- la gestione mediante affidamento diretto ad associazioni e/o fondazioni costituite o partecipate dal Comune.

E. Gestione associata

- A mezzo convenzione
- A mezzo consorzio
- A mezzo unione dei comuni che può gestire il servizio in economia, in concessione a terzi, a mezzo istituzione, azienda speciale e società di capitali.

I rapporti con soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio:

A. Servizi pubblici a Rilevanza industriale:

- a) proprietà delle reti (patrimonio del Comune) a mezzo di S.p.A. con maggioranza pubblica incedibile;

b) Gestione del servizio:

- o gestione reti a mezzo appalto di servizi e affidamento diretto a S.p.A.;
- o erogazione del servizio a mezzo gara pubblica;

Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune vengono messe a disposizione del soggetto che eroga il servizio il quale, qualora provveda alla sola erogazione, corrisponde al Comune un canone per l'uso delle reti. Detti rapporti saranno regolati da contratti di servizio.

2. Il Consiglio Comunale, nell'ambito della legge ed in relazione alle forme di gestione su indicate, regola con propri provvedimenti:
 - o L'istituzione, la partecipazione, le modalità di gestione, le finalità, gli indirizzi, l'organizzazione e il funzionamento, approvando, ove occorra, i relativi atti costitutivi ed i regolamenti e conferendo l'eventuale capitale di dotazione.

ART. 61

INDIRIZZO – VIGILANZA - CONTROLLO

1. Il Comune esercita sulle società per azioni, o a responsabilità limitata, sulle aziende speciali e sulle istituzioni, poteri di indirizzo, vigilanza e controllo anche attraverso l'approvazione dei loro atti procedimentali;

A tale fine spetta al Consiglio Comunale:

- la nomina e la revoca degli amministratori degli ente ed aziende interamente dipendenti dal Comune, nonché degli amministratori e Sindaci del Comune nelle società a partecipazione comunale maggioritario e non;
- l'approvazione dei piani-programma nonché quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relative ad aziende ed istituzioni;
- con il bilancio comunale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli enti ed aziende dipendenti che costituiscono allegati al bilancio del Comune stesso.
- i consuntivi degli Enti ed aziende dipendenti dal Comune sono pure allegati al conto consuntivo del comune in sede di approvazione.

ART. 62

NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori ed i Sindaci di cui al comma 2 lett. a) del precedente articolo, sono scelti dal Sindaco fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e una

- speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche, private, per uffici pubblici ricoperti.
2. Il Sindaco o un suo delegato ha diritto di partecipare all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
 3. La revoca dei singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di nomina comunale può avvenire su motivato provvedimento del Sindaco. Il provvedimento di revoca può essere attivato solo ed esclusivamente per effettive ragioni di pubblico interesse.
 4. Per la nomina, designazione e revoca, si applicano per quanto compatibili, gli articoli 42, 39 e 50 del D.Lvo n. 267/2000.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 63

DEMANIO E PATRIMONIO

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.
2. I terreni soggetti ad usi civici sono regolati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia
3. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.

ART. 64

TRIBUTI COMUNALI

1. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al Comune autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Nell'ambito della legge è riconosciuta, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

ART. 65

ENTRATE DEL COMUNE

1. Le entrate del Comune sono costituite:
 - a. da entrate proprie;
 - b. da addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

- c. da tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d. da trasferimenti erariali e regionali;
 - e. da altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f. di risorse per investimenti;
 - g. da ulteriori eventuali entrate da prevedersi nel regolamento di contabilità;
 - h. da eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali;
2. Le entrate fiscali sono rivolte a fronteggiare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

ART. 66

BILANCIO E PROGRAMMAZIONI

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalle leggi;
2. Entro la data prevista dal precedente articoli 23, comma 2, lett. b) la Giunta propone al Consiglio il bilancio di previsione per l'anno successivo.
3. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale;
4. Il bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi;
5. Il consiglio Comunale, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, salvo diverso differimento del termine disposto per legge o decreto, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;
6. il bilancio degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio ed ad esso allegati; con apposito regolamento il Consiglio Comunale disciplina le norme relative alla contabilità generale;
7. al fine di attuare l'art. 1 del D.L. 22.02.2002 n. 13 convertito in legge 75/02 il Comune individua nel Prefetto l'Organo competente alla nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
8. i responsabili dei servizi nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, adottano con proprie determinazioni atti di impegno nei limiti del budget assegnato con piano esecutivo di gestione e/o con il piano esecutivo delle risorse. Tali provvedimenti sono trasmessi, secondo modalità e procedure previste dal

regolamento di contabilità e/o dal regolamento degli uffici e servizi, al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9. su ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta ed al Consiglio sono espressi i pareri di regolarità tecnica, da parte del servizio interessato e di regolarità contabile da parte del servizio finanziario. Detti pareri sono obbligatori e, costituendo elemento essenziale del procedimento vanno inseriti nella deliberazione;
10. nei casi di provvedimenti del Consiglio e della Giunta comportanti impegno di spesa, il parere di regolarità contabile deve recare anche l'attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio relativo.

ART. 67

CONTO CONSUNTIVO

1. Entro il termine stabilito nel precedente art. 23, comma 2, lett. b) la Giunta propone al Consiglio Comunale il conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
2. I risultati di gestione devono essere rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
3. Al Conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Al conto consuntivo è allegata, altresì, la relazione dei revisori che attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
5. Il Consiglio Comunale entro il 30 giugno delibera il conto consuntivo.
6. I Conti consuntivi delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune ed allegati ad esso.

ART. 68

REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio Comunale elegge il revisore unico dei conti ai sensi dell'art. 234 del T.U.E.L.

ART. 69

CONTROLLO DI GESTIONE

1. Per definire il complesso sistema dei controllo interni il regolamento di contabilità individua metodi indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.
2. Il collegio dei revisori deve, comunque esercitare, almeno ogni trimestre, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente anche riferita ai vari settori ed aree funzionali dell'Ente.
3. i revisori possono in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza. Il collegio si intende validamente costituito con la presenza di almeno due componenti.
4. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al C.C.
5. Il regolamento di contabilità disciplina ulteriori eventuali modalità di verifica di gestione economico-finanziaria al fine di consentire al Consiglio Comunale una effettiva valutazione dei risultati finanziaria ed operativi in relazione agli obiettivi fissati.
6. Il regolamento disciplina, altresì, le scritture obbligatorie che devono essere tenute; le modalità di riunione del collegio, la redazione dei processi verbali, l'indennità da corrispondere al presidente e membri del collegio e quant'altro necessario per corretto ed efficace controllo economico intero di gestione.

ART. 70

CONTRATTI

1. La stipulazione dei contatti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa adottata in conformità agli indirizzi generali formulati dall'organo politico:
 - a. Il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b. L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.
 - c. Le modalità di scelta del contraente, conformi alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
2. Il Comune osserva le procedure previste dalla normativa della comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

ART. 71

APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene il voto favorevole per due volte dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.

TITOLO VII - MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 72

REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l'approvazione.
2. La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L'abrogazione deve essere votata contestualmente all'approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

ART. 73

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Statuto è pubblicato nel B.U.R.A., affisso all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Il presente Statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it